SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 febbraio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1993.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A1, 740/S, 740/T, 740/U, 740/U1 e il modello aggiuntivo 740/P, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi nonché per il contributo al Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1993.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1993.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 750, 750/A, 750/B-D1, 750/C-H-I, 750/F-G-N-P-U, 750/R-T e 750/S-W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché il modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, da presentare nell'anno 1993 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1993.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E1, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/N, 760/O, 760/P, 760/R, 760/S, 760/W concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche, dell'imposta locale sul reddito e del modello 760/K concernente la dichiarazione del patrimonio netto ai fini della relativa imposta da presentare nell'anno 1993 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1993.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 770 base, comprendente anche i quadri I, L ed N, 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G e 770/G-1, 770/L aggiuntivo e 770/H, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1993 dai sostituti di imposta.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1993.

Approvazione del modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società di capitali ed enti agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1993.

Approvazione del modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società in nome collettivo e in accomandita semplice delle società semplici e delle società o associazioni fra artisti o professionisti agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare.

Da 93A0839 a 93A0844

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

Ripubblicazione del testo della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante: «Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno», corredato delle relative note.

93A0781

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 dicembre 1991.

Chiusura della liquidazione del patrimonio della cassa di soccorso per il personale della Società autostradale trasporti - S.A.T., in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che per la cassa di soccorso per il personale della Società autostradale trasporti (S.A.T.) di Milano, l'I.G.E.D. ha provveduto al ripiano del disavanzo relativo all'esercizio finanziario 1979 per un importo di L. 4.154.625;

Considerato che il maggiore importo di L. 123.918, versato dall'Azienda nell'effettuare il rimborso all'I.G.E.D. della somma dallo stesso pagata in ossequio alla sentenza n 2970/83 del tribunale di Milano, ha comportato una riduzione del disavanzo, che è stato quindi rideterminato in L. 4.030.707;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della cassa di soccorso per il personale della Società autostradale trasporti - (S.A.T.) di Milano è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della cassa di soccorso si è conclusa al 9 maggio 1989 con il ripiano del disavanzo di L. 4.030.707, mediante prelevamento dal conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/78.

Il presente decreto, corredato della relazione illustrativa e dei relativi allegati, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1991

Il Ministro CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1993
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 9

93A0758

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 gennaio 1993.

Esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autobus importati temporaneamente dalla Gran Bretagna ed appartenenti a persone ivi residenti stabilmente.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste reciprocità di trattamento tributario;

Decreta:

Gli autobus importati temporaneamente dalla Gran Bretagna ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza delle reciprocità di trattamento.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1993

Il Ministro: GORIA

93A0760

DECRETO 26 gennaio 1993.

Istituzione della sezione doganale «Aeroporto dello Stretto», dipendente dalla dogana di Reggio Calabria - circoscrizione doganale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto in particolare l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Vista la richiesta della So.G.A.S. S.p.a., volta ad ottenere l'istituzione di una Sezione doganale presso l'aeroporto di Reggio Calabria;

Considerata la disponibilità della suddetta società a fornire presso il predetto scalo aeroportuale, all'Amministrazione finanziaria le strutture occorrenti per l'attivazione in loco di un ufficio doganale, così come previsto dal citato art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 43/73;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta di istituire una Sezione doganale presso l'aeroporto di Reggio Calabria, al fine di venire incontro alle esigenze degli operatori della zona;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, una sezione doganale presso l'aeroporto di Reggio Calabria dipendente dalla dogana di Reggio Calabria - circoscrizione di Reggio Calabria, denominata sezione doganale aeroporto dello Stretto.

Le facoltà della sezione doganale saranno stabilite, ai sensi del secondo comma del predetto art. 9, dal capo della circoscrizione doganale di Reggio Calabria competente per territorio.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del citato art. 9.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1993

Il Ministro: GORIA

93A0761

DECRETO 26 gennaio 1993.

Istituzione della direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Ancona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, concernente «Organizzazione centrale e periferica della Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e

ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349», ed in particolare l'art. 12 del decreto legislativo stesso, che ha stabilito l'ordinamento periferico del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Ritenuta la necessità, in esecuzione del citato decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, di procedere all'istituzione della direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Ancona;

Decreta:

Articolo unico

La direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Ancona, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, ha competenza sulle circoscrizioni doganali e sugli uffici tecnici di finanza di Ancona e Pescara, che vengono sottratti alla competenza della direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal 1° aprile 1993.

Roma, 26 gennaio 1993

Il Ministro: GORIA

93A0762

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 gennaio 1993

Modificazioni al decreto ministeriale 31 dicembre 1992, inerente l'attuazione dell'art. 36, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Visto in particolare l'art. 36, comma 4, della menzionata legge n. 157/92, il quale prevede che, in sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisca l'indice di densità venatoria minima;

Visto, inoltre, l'art. 14, commi 3 e 4, della legge suddetta, inerente la gestione programmata della caccia, che stabilisce le modalità per la definizione del predetto indice per ogni ambito territoriale di caccia e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 12 agosto 1992, n. 11745, che fissa i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione della legge medesima;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 31 dicembre 1992 (*), con il quale sono stati fissati gli indici di densità venatoria minima, in sede di prima attuazione, sia per ogni ambito territoriale di caccia che per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi;

Considerato che alcune regioni hanno rettificato i dati precedentemente trasmessi a questa Amministrazione, sia relativamente al numero dei cacciatori che al territorio agro-silvo-pastorale compreso nella zona faunistica delle Alpi;

Decreta:

Art. 1.

L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già fissato con decreto ministeriale 31 dicembre 1992, è ridefinito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.

Art. 2.

L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art.14, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore.

Roma, 30 gennaio 1993

Il Ministro: FONTANA

(*) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1993

93A0764

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Mediolanum sporting S.p.a.», in Alessandria, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1991 con il quale la società fiduciaria e di revisione «Fidelta S.p.a.», con sede legale in Alessandria, Spalto Marengo, complesso Pacto, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 10 settembre 1991 ed è stato nominato un collegio di commissari liquidatori, preposto alla procedura, composto dai signori:

dott. Giachino Giuseppe, nato a Fossano il 14 settembre 1943;
dott. Albano Gianluigi, nato a Bari il 12 marzo 1961;
avv. Alvigini Giuseppe, nato a Tortona il 29 giugno 1935;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1991, con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società fiduciaria e di revisione «Fidelta S.p.a.» i signori:

dott. Morrone Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943;
dott. Rossillo Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1959;
dott. Liuni Leonida, nato a Fiorenza (Potenza) il 27 novembre 1929;

Vista la sentenza del 14 dicembre 1992 con la quale il tribunale di Alessandria, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Mediolanum sporting S.p.a.», con sede in Alessandria, Spalto Marengo, complesso Pacto, in quanto risulta controllata dalla «Immobiliare Pacto 81 S.p.a.» già posta in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *B)* del decreto-legge n. 233/86, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Mediolanum sporting S.p.a.»;

Decreta:

1. La società «Mediolanum sporting S.p.a.», con sede in Alessandria, Spalto Marengo, complesso Pacto, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto il collegio di commissari liquidatori della liquidazione coatta amministrativa della «Fidelta S.p.a.» composto dai signori:

dott. Giachino Giuseppe, nato a Fossano il 14 settembre 1943;
dott. Albano Gianluigi, nato a Bari il 12 marzo 1961;
avv. Alvigini Giuseppe, nato a Tortona il 29 giugno 1935.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fidelta S.p.a.» composto dai signori:

dott. Morrone Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943;
dott. Rossillo Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1959;
dott. Liuni Leonida, nato a Fiorenza (Potenza) il 27 novembre 1929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A0786

DECRETO 9 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fidelta servizi finanziari S.p.a.», in Alessandria, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciarie;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1991 con il quale la società fiduciaria e di revisione «Fidelta S.p.a.», con sede legale in Alessandria, Spalto Marengo, complesso Pacto, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 10 settembre 1991 ed è stato nominato un collegio di commissari liquidatori, preposto alla procedura, composto dai signori:

dott. Giachino Giuseppe, nato a Fossano il 14 settembre 1943;
dott. Albano Gianluigi, nato a Bari il 12 marzo 1961;
avv. Alvigini Giuseppe, nato a Tortona il 29 giugno 1935;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1991 con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società fiduciaria e di revisione «Fidelta S.p.a.» i signori:

dott. Morrone Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943;

dott. Rossillo Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1959;

dott. Liuni Leonida, nato a Fiorenza (Potenza) il 27 novembre 1929;

Vista la sentenza del 14 dicembre 1992 con la quale il tribunale di Alessandria, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Fidelta servizi finanziari S.p.a.», con sede in Alessandria, Spalto Marengo, complesso Pacto, in quanto risulta controllata dalla «Immobiliare Pacto 81 S.p.a.» già posta in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *B)*, del decreto-legge n. 233/86, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Fidelta servizi finanziari S.p.a.»;

Decreta:

1. La società «Fidelta servizi finanziari S.p.a.», con sede in Alessandria, Spalto Marengo, complesso Pacto, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto il collegio di commissari liquidatori della liquidazione coatta amministrativa della «Fidelta S.p.a.» composto dai signori:

dott. Giachino Giuseppe, nato a Fossano il 14 settembre 1943;

dott. Albano Gianluigi, nato a Bari il 12 marzo 1961;

avv. Alvigini Giuseppe, nato a Tortona il 29 giugno 1935.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fidelta S.p.a.» composto dai signori:

dott. Morrone Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943;

dott. Rossillo Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1959;

dott. Liuni Leonida, nato a Fiorenza (Potenza) il 27 novembre 1929;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A0785

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 10 febbraio 1993.

Individuazione e disciplina dell'attività dei gruppi nazionali di ricerca scientifica al fine di consentire al Servizio nazionale della protezione civile il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in particolare l'art. 11, comma 1, lettera *f)*, secondo cui i gruppi nazionali di ricerca scientifica costituiscono strutture operative nazionali della protezione civile;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge n. 225/1992, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1992 con cui il Ministro per il coordinamento della protezione civile è stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione ed attività attribuita allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1983, con il quale è stato costituito, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, il Gruppo nazionale per la vulcanologia;

Visto il decreto interministeriale 26 ottobre 1984 con il quale, in attuazione dell'art. 9, comma 1, del citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è stato ricostituito, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1984, con il quale, in attuazione dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, è stato costituito, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche;

Visto il decreto interministeriale 12 febbraio 1992, con il quale è stato costituito, presso il Consiglio nazionale delle ricerche ed in collegamento funzionale con il Dipartimento della protezione civile, il Gruppo nazionale per la difesa dai rischi chimico-industriale ed ecologico;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1992 con il quale è stata costituita la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

Considerato che il Ministro per il coordinamento della protezione civile si è avvalso dell'attività dei gruppi sopra menzionati, finanziata annualmente con decreti attuativi delle disposizioni sopra richiamate, ultimi dei quali i decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 547 del 21 maggio 1992, n. 635 del 25 giugno 1992, n. 631 del 25 giugno 1992 e n. 634 del 25 giugno 1992 con i quali sono stati concessi ai gruppi sopra menzionati i finanziamenti per l'avvio e compimento del programma scientifico delle attività di protezione civile per l'anno 1992;

Ritenuto che la prosecuzione dell'attività dei citati gruppi nazionali debba essere assicurata nelle more della definizione della normativa di applicazione della legge n. 225 del 24 febbraio 1992;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'individuazione ed alla disciplina dei gruppi nazionali di ricerca scientifica al fine di consentire al Servizio nazionale della protezione civile il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio;

Considerato, altresì, che ai sensi del predetto art. 17 della legge n. 225/1992, le attività dei gruppi in questione sono regolate con apposite convenzioni pluriennali;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 11 e 17, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono individuati i seguenti gruppi nazionali di ricerca scientifica, istituiti presso il Consiglio nazionale delle ricerche:

Gruppo nazionale per la vulcanologia;
Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti;
Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche;
Gruppo nazionale per la difesa dai rischi chimico-industriali ed ecologici.

Art. 2.

1. I gruppi nazionali individuati all'art. 1 promuovono e sviluppano in forme autonome la ricerca scientifica interdisciplinare, indirizzata all'acquisizione e al miglioramento delle conoscenze nel settore della difesa dai terremoti, dalle eruzioni vulcaniche, dalle catastrofi idrogeologiche e dai rischi chimico-industriali ed ecologici; promuovono altresì scambi di esperienze internazionali nei detti settori di rischio, mantenendo i collegamenti con le analoghe iniziative di ricerca in Italia e all'estero.

2. Per le specifiche finalità di protezione civile in materia di previsione e prevenzione degli eventi calamitosi i gruppi nazionali:

forniscono consulenza scientifica e tecnica nel settore dei rischi vulcanico, sismico, idrogeologico, chimico-industriale ed ecologico alle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, di cui all'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche attraverso la formulazione di linee guida e la partecipazione alle iniziative d'informazione alle popolazioni esposte ai vari tipi di rischio;

svolgono attività di ricerca e di vigilanza scientifica relativamente alle aree particolarmente esposte ai rischi vulcanico, sismico, idrogeologico e chimico-industriale ed ecologico, anche mediante coperture strumentali di sorveglianza;

assicurano l'intervento tecnico-scientifico in occasione di emergenze, nel quadro delle azioni di coordinamento del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

forniscono consulenza al Dipartimento della protezione civile nella preparazione dei programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, previsti dall'art. 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 3.

1. I gruppi nazionali presentano al Dipartimento della protezione civile i programmi pluriennali delle attività scientifiche e tecniche da svolgere, con il relativo piano della spesa a carico del Dipartimento stesso, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, di cui all'art. 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. I programmi di cui al comma 1 e le loro eventuali modifiche sono approvati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

3. Le attività dei gruppi sono regolate da convenzioni di durata pluriennale, di cui alla legge 225 del 24 febbraio 1992, art. 17, da stipulare tra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

4. I programmi, di cui al comma 1, formano parte integrante degli allegati tecnici alle convenzioni, di cui al comma 3.

5. Il Dipartimento della protezione civile, esercita la vigilanza sull'esecuzione delle convenzioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, con le modalità che saranno definite dalle convenzioni stesse.

Art. 4.

1. Restano salve le norme relative all'organizzazione dei Gruppi nazionali individuati dall'art. 1, prevista dai rispettivi decreti di costituzione, ove compatibili con le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

2. Eventuali modifiche, proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche, relative all'organizzazione dei gruppi nazionali di ricerca scientifica, sono disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Roma, 10 febbraio 1993

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
FACCHIANO

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
FONTANA

93A0790

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 febbraio 1993

Integrazione del decreto ministeriale 4 dicembre 1991, concernente: «Determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1991, concernente: «Determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi»;

Visto il successivo decreto in data 16 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 1992, concernente la rettifica del succitato decreto in data 4 dicembre 1991;

Considerato che l'art. 2 del precitato decreto in data 4 dicembre 1991 stabilisce che l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi è demandato all'unità sanitaria locale di residenza del richiedente con facoltà di consultare il medico di medicina generale e di richiedere eventuali consulenze specialistiche;

Ritenuto necessario, al fine dell'applicazione delle disposizioni attinenti il riscontro della prevista idoneità, aggiungere all'art. 2 un secondo comma nel quale viene previsto il ricorso a certificazioni aggiuntive che possano consentire in via eccezionale eventuali deroghe ai requisiti previsti dall'art. 1 del più volte citato decreto in data 4 dicembre 1991 per il rilascio del certificato di idoneità al porto d'armi;

Sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano,

Decreta

L'art. 2 del decreto in data 4 dicembre 1991 «Determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi» è integrato come segue:

Art. 1.

Qualora il richiedente non sia pienamente in possesso dei requisiti psicofisici minimi di cui all'art. 1 del succitato decreto ministeriale, ha facoltà, allo scopo di consentire il rilascio del certificato di idoneità, di presentare all'unità sanitaria locale indicata nel precedente comma, un'idonea certificazione medica attestante che, in speciali circostanze, la non idoneità a soddisfare una delle condizioni richieste dal predetto articolo è tale che l'esercizio delle attività connesse al rilascio del porto d'armi non è compromettente per la sicurezza propria ed altrui.

Art. 2.

Avverso il diniego di rilascio del certificato è ammesso il ricorso davanti ad un collegio costituito da tre medici dell'unità sanitaria locale addetti ad attività medico legali.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro: DI LORENZO

93A0765

ORDINANZA 5 febbraio 1993

Condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina da allevamento, produzione e macello provenienti dall'Austria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n 231, relativo a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Vista la decisione della commissione 91/190/CEE del 25 febbraio 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici della specie bovina e suina provenienti dall'Austria, modificata dalle decisioni 92/40/CEE del 13 novembre 1991 e 92/265/CEE del 18 maggio 1992;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le disposizioni riguardanti la protezione degli animali nei trasporti internazionali e tutte le altre norme sanitarie vigenti in materia di importazione di animali domestici da specie bovina e suina, è autorizzata l'importazione dall'Austria di:

a) animali domestici della specie bovina destinati alla riproduzione o alla produzione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *A*, che li deve scortare;

b) animali domestici della specie bovina destinati alla macellazione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *B*, che li deve scortare,

c) animali domestici della specie suina destinati alla riproduzione o all'ingrasso che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *C*, che li deve scortare;

d) animali domestici della specie suina destinati alla macellazione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *D*, che li deve scortare

Art. 2.

L'importazione di animali della specie suina di cui ai commi *c)* e *d)* dell'art. 1 dall'Austria è consentita solo quando tali animali provengano da una delle seguenti province.

Voralberg, Tirolo, Salisburgo, Alta Austria, Burgenland.

Art. 3.

Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato *A*, cap. V, lettera *e)*, primo e secondo trattino, è consentita l'introduzione nel territorio nazionale di animali della specie bovina che non siano stati sottoposti a prove per l'accertamento della leucosi bovina enzootica qualora si tratti di animali destinati alla produzione della carne, di età non superiore a trenta mesi, provenienti da allevamenti nei quali da almeno due anni non è stato riscontrato alcun indizio di leucosi bovina enzootica, chiaramente identificabili tramite un marchio indelebile conforme a quanto previsto all'allegato *E*.

Tali animali devono essere inviati all'allevamento di destinazione in vincolo sanitario, ivi tenuti in locali separati da altri bovini eventualmente presenti che non siano del medesimo stato sanitario, sotto osservazione da parte del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, fino alla loro macellazione. L'inoltro al macello di destinazione dovrà avvenire sotto controllo veterinario ufficiale.

Art. 4.

Gli animali della specie bovina e suina provenienti dall'Austria devono essere posti in isolamento, sotto sorveglianza veterinaria ufficiale, dal momento della prima prova prevista per essi dai certificati allegati fino al momento della spedizione, separati da altri animali biungulati non destinati ad essere spediti in Italia o altro Paese della Comunità economica europea.

Art. 5.

L'introduzione nel territorio nazionale di animali domestici della specie bovina e suina provenienti dall'Austria è autorizzata solo se tali animali non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica.

Art. 6.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano agli animali della specie bovina e suina da allevamento e produzione che partecipano a mostre zootecniche nonché a maschi riproduttori della specie bovina e suina destinati a centri di fecondazione artificiale.

L'importazione di tali animali sarà subordinata al preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero della sanità.

Art. 7.

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1993

p. *Il Ministro*: AZZOLINI

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da allevamento e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

[*Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria — da allevamento o da produzione — trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data. Tutte le prove citate devono essere effettuate conformemente all'allegato* I *della decisione 91/189/CEE* (1)].

N.: ....

Paese esportatore: Austria

Ministero:

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: ....

I. Numero di animali: ....
(a lettere)

II. Identificazione degli animali:

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali:

Gli animali hanno soggiornato almeno sei mesi prima del giorno del carico o sin dalla nascita nel territorio austriaco. Qualora siano stati importati in Austria, l'importazione è stata effettuata nel rispetto di condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nella direttiva 72/462/CEE del Consiglio (o nelle decisioni complementari).

---

(1) Vedi pag. 1 della «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 96 del 17 aprile 1991.

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti

da

(luogo di carico)

a

(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo e nome depositato)

Nome ed indirizzo dello speditore

Nome e indirizzo del destinatario:

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto certifica che gli animali sopra indicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) — sono stati vaccinati entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più di quattro mesi contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivo, ufficialmente autorizzato e controllato;

— sono stati rivaccinati contro i tipi A, O e C del virus aftoso negli ultimi 12 mesi con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato;

— non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

(cancellare le indicazioni superflue secondo quanto prescritto dallo Stato membro importatore. In ogni caso la vaccinazione non è richiesta per gli animali di meno di 4 mesi di età)

c) provengono da allevamenti bovini non sottoposti a riserva in forza della legislazione austriaca sull'eradicazionedella tubercolosi;

— il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto dei 30 giorni è stato negativo;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

d) provengono da allevamenti bovini non sottoposti a riserve in forza della legislazione austriaca sull'eradicazionedella brucellosi;

— La sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 12 mesi o a maschi castrati di qualsiasi età)

e) — provengono da allevamenti nei quali non esistono indizi clinici o sierologici di leucosi bovina enzootica negli ultimi 2 anni; i quali sono stati riconosciuti indenni da leucosi bovina enzootica nel quadro del programma austriaco di eradicazione della leucosi: sono stati sottoposti a prove d'allevamento, nel quadro di detto programma, almeno una volta tutti i due anni dal 1983 o dalla loro costituzione e, dopo aver perso tale qualifica, l'hanno nuovamente ricevuta in seguito a due prove d'allevamento negative effettuate ad intervalli di almeno 4 mesi;

— non sono sottoposti a riserva in forza del programma austriaco di eradicazione della leucosi e nei quali non sono stati introdotti altri animali se non provenienti da allevamenti parimenti dichiarati indenni dalla leucosi bovina enzootica; durante il periodo di isolamento di cui alla lettera *k)* sono stati sottoposti con esito negativo ad un esame individuale per la ricerca degli anticorpi della leucosi bovina enzootica; oppure

— trattasi di animali di età inferiore a 30 mesi, destinati alla produzione di carne, chiaramente identificabili mediante contrassegni approvati dallo Stato membro importatore e provenienti da allevamenti in cui non è stato notificato né confermato alcun caso di leucosi bovina enzootica negli ultimi due anni;

(cancellare secondo la categoria di animali cui si riferisce il certificato. Una prova d'allevamento è una prova alla quale vengono sottoposti tutti gli animali di un allevamento di età non inferiore a 24 mesi)

f) non presentano alcun sintomo clinico di mastite; l'analisi/la seconda analisi del latte praticata nel termine prescritto di 30 giorni non ha rivelato né uno stato infiammatorio caratteristico, né germi patogeni specifici, né inoltre — nel caso di una seconda analisi — la presenza di antibiotici;

(cancellare l'intero paragrafo se il certificato non si riferisce a vacche lattifere)

g) sono stati sottoposti, durante il periodo di isolamento di cui alla lettera *k)*, ad una prova per la ricerca di anticorpi della rinotracheite bovina infettiva vulvovaginite pustolosa infettiva; la prova ha dato esito negativo per gli animali in questione e per quelli con cui sono venuti a contatto;

(cancellare l'intero paragrafo se l'indicazione non è richiesta dallo Stato membro importatore)

h) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose;

i) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico;

j) provengono inoltre da un'azienda:

— in cui nulla consente di desumere la presenza di una delle seguenti malattie:

— carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

— afta epizootica negli ultimi 12 mesi,

— brucellosi negli ultimi 12 mesi,

— tubercolosi negli ultimi 6 mesi,

— rabbia negli ultimi 6 mesi;

— in cui, per quanto risulta al sottoscritto, nulla consente di desumere la presenza di una delle seguenti malattie:
— rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva o dissenteria virale bovina negli ultimi 3 mesi,
— leptospirosi negli ultimi due anni,
— malattia di Johne negli ultimi due anni;

— in cui, per quanto risulta al sottoscritto, nulla consente di desumere la presenza di una delle seguenti malattie, trasmissibli per via sessuale:
(da compilare soltanto per gli animali da allevamento)
— tricomoniasi,
— campilobatteriosi,
negli ultimi sei mesi;

k) sono stati isolati tutti gli altri animali fissipedi non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti, secondo modalità approvate da un funzionario veterinario del governo austriaco, durante gli ultimi ..... giorni;
(precisare il numero di giorni)

l) durante il periodo di isolamento di cui alla lettera *k)* sono stati sottoposti, con risultato negativo ad un esame per la leptospirosi (specie pomona, grippo-typhosa, hardjo, e sejroe) e nelle ultime 24 ore hanno ricevuto un'iniezione di diidrostreptomicina (25 mg/kg di peso vivo);
(cancellare secondo quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

m) — durante il periodo di isolamento di cui alla lettera *k)* sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per le dissenteria virale bovina,
— sono stati vaccinati contro la dissenteria virale bovina;
(cancellare secondo quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

n) non sono stati vaccinati contro la brucellosi, la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e la malattia di Johne;

o) agli animali destinati ad essere esportati non sono state somministrate a fini d'ingrasso sostanze ad azione ormonica;

p) gli animali sono stati acquistati:
— presso un azienda, oppure
— su un mercato di animali da allevamento o da produzione autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE, per l'esportazione verso la Comunità economica europea

e sono stati radunati presso (*)
(nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla presente decisione e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono manifestati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti il carico;
(*) (cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

q) i mezzi di trasporto e contenitori adibiti al trasporto degli animali sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo tale che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscirne durante il trasporto.

VI. Gli animali che formano oggetto del presente certificato:

a) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

b) sono stati sottoposti con esito negativo ad una prova per la ricerca del virus aftoso effetuata con il metodo del raschiamento laringo-faringeo (detto «probang test»);

c) sono stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico per la ricerca di anticorpi dell'afta epizootica;

d) sono stati tenuti isolati per almeno 14 giorni prima del carico presso una stazione di quarantena in Austria, sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale; nessuno degli animali che si trovavano nella stazione di quarantena è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 21 giorni precedenti l'esportazione e nessun animale, diverso da quelli costituenti la partita destinata all'esportazione, è stato introdotto nella stazione di quarantena durante lo stesso periodo.
(cancellare se non prescritto dallo Stato membro importatore a norma dell'articolo 3 della decisione 91/189 CEE)

VII. I protocolli per la standardizzazione dei materiali e per le procedure utilizzate nelle prove sopra certificate, nonché per l'approvazione dei mercati o dei centri di raccolta in cui possono eventualmente sostare gli animali che formano oggetto del presente certificato, sono conformi agli allegati I e II della decisione 91/189/CEE.

VIII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ...., il ....

Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

(nome in stampatello, qualifica e titolo)

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e destinati, subito dopo il loro arrivo nel Paese importatore, ad essere condotti direttamente in un macello e ad essere macellati al più tardi entro 3 giorni lavorativi dal loro arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data. Tutte le prove citate devono essere effettuate conformemente all'allegato 1 della decisione 91/189/CEE).

N. ....

Paese esportatore: Austria

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: ....

I. Numero di animali: ....
(a lettere)

II. Identificazione degli animali:

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali:

Gli animali hanno soggiornato almeno tre mesi prima del giorno del carico o fin dalla nascita nel territorio austriaco. Qualora siano stati importati in Austria, l'importazione è stata effettuata nel rispetto di condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nella direttiva 72/462/CEE del Consiglio (e nelle decisioni complementari).

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti

da ....
(luogo di carico)

a ....
(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome ed indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto certifica che gli animali sopra indicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) — sono stati vaccinati entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più di quattro mesi contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivo, ufficialmente autorizzato e controllato,

— sono stati rivaccinati negli ultimi 12 mesi contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato;

— non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

(cancellare le indicazioni superflue secondo quanto prescritto dallo Stato membro importatore. in ogni caso, la vaccinazione non è richiesta per gli animali di meno di 4 mesi di età)

c) provengono da allevamenti bovini non sottoposti a riserva in forza della legislazione austriaca sull'eradicazionedella tubercolosi:

— i risultati della intradermotubercolinizzazione eseguita nel termine fissato dei 30 giorni, erano negativi;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

d) provengono da allevamenti bovini non sottoposti a riserve in forza della legislazione austriaca sull'eradicazionedella brucellosi;

e) non si tratta di animali che debbono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose;

f) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale secondo constatazione ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico. Durante tale periodo non è stato constatato ufficialmente nell'azienda alcun caso di carbonchio ematico;

g) agli animali destinati ad essere esportati non sono state somministrate a fini d'ingrasso sostanze ad azione ormonica;

h) sono stati acquistati:

— nell'azienda,

— (*).

(designazione del mercato)

— su un mercato di animali da macello autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE, per l'esportazione verso la Comunità economica europea;

e sono stati radunati presso.. (*),

(nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste dalla presente decisione, e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni, non si sono manifestati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti il carico;

(*) (cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

i) i mezzi di trasporto e contenitori adibiti al trasporto degli animali sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo tale che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Gli animali che formano oggetto del presente certificato:

a) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

b) sono stati sottoposti con esito negativo ad una prova per la ricerca del virus aftoso effettuata con il metodo del raschiamento laringo-faringeo (detto «probang test»);

c) sono stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico per la ricerca di anticorpi dell'afta epizootica;

d) sono stati tenuti isolati per almeno 14 giorni prima del carico presso una stazione di quarantena in Austria, sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale: nessuno degli animali che si trovavano nella stazione di quarantena è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 21 giorni precedenti l'esportazione e nessun animale, diverso da quelli costituenti la partita destinata all'esportazione, è stato introdotto nella stazione di quarantena durante lo stesso periodo.

[cancellare se non prescritto dallo Stato membro importatore a norma dell'articolo della decisione 91/190/CEE (1)]

VII. I protocolli per la standardizzazione dei materiali e per le procedure utilizzate nelle prove sopra certificate, nonché per l'approvazione dei mercati o dei centri di raccolta in cui possono eventualmente sostare gli animali che formano oggetto del presente certificato, sono conformi all'allegato I della decisione 91/189/CEE.

VIII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a .... il ....

Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

(nome in stampatello, qualifica e titolo)

---

(1) Vedi pag. 16 della «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 96 del 17 aprile 1991.

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i suini domestici da allevamento e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria (da allevamento o da produzione) trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data. Tutte le prove citate devono essere effettuate conformemente all'allegato I della decisione 91/189/CEE).

N.: ....

Paese esportatore: Austria

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: ....

I. Numero di animali:
(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Numero di animali	Sesso	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali:

Gli animali hanno soggiornato almeno sei mesi prima del giorno del carico o sin dalla nascita nel territorio austriaco. Qualora siano stati importati in Austria, l'importazione è stata effettuata nel rispetto di condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nella direttiva 72/462/CEE del Consiglio e nelle decisioni complementari.

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti

da ....
(luogo di carico)

a ....
(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario autocarro aereo nave
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome ed indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto certifica che gli animali sopra indicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) — provengono da allevamenti suini non sottoposti a riserve in forza della legislazione austriaca sull'eradicazione della brucellosi

— durante il periodo di isolamento di cui alla lettera *g)* hanno rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali per ml alla sieroagglutinazione e un risultato negativo alla reazione di fissazione del complemento;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di peso non superiore a 25 kg)

c) provengono da un'azienda riconosciuta indenne dalla peste suina dalle autorità veterinarie austriache, vale a dire un'azienda nella quale nel corso degli ultimi 12 mesi non si è proceduto ad alcuna vaccinazione contro la peste suina, né è stato constatato alcun caso di tale malatia e non sono stati introdotti animali vaccinati;

d) non si tratta di animali che devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose;

e) negli ultimi 30 giorni hanno soggiornato in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, negli ultimi 30 giorni prima del carico non si sono verificati casi di afta epizootica, stomatite vescicolare dei suini o peste suina;

f) provengono inoltre da un'azienda

— in cui nulla consente di desumere la presenza di una delle seguenti malattie:

— carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni;

— afta epizootica negli ultimi tre mesi;

— rabbia negli ultimi sei mesi;

— malattia di Aujeszky e stomatite vescicolare dei suini negli ultimi 12 mesi, e

— in cui, per quanto risulta al sottoscritto, nulla consente di desumere la presenza di una delle seguenti malattie:

— leptospirosi o rinite atrofica negli ultimi sei mesi;

— gastroenterite trasmissibile, brucellosi dei suini ed influenza suina negli ultimi dodici mesi;

g) sono stati isolati da tutti gli altri animali fissipedi non facenti parte della partita destinata all'esportazione verso la Comunità europea o in condizioni sanitarie non equivalenti almeno per ..... giorni secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale e durante tale periodo sono stati sottoposti con risultato negativo, ai seguenti esami:

i) un esame per la tubercolosi aviare,

ii) un esame per la malattia di Aujeszky,

iii) un esame per la gastroenterite trasmissibile,

iv) un esame per la stomatite vescicolare dei suini,

v) un esame per la leptospirosi (specie L. pomona, grippotyphosa, hardjo sejroe; e sono stati sottoposti nelle ultime 24 ore, ad una iniezione di diidrostreptomicina (25 mg/kg di peso vivo);

(precisare il numero di giorni. Cancellare secondo quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

h) non sono stati vaccinati contro la brucellosi suina o contro la malattia di Aujeszky;

i) agli animali destinati ad essere esportati non sono state somministrate a fini d'ingrasso sostanze ad azione ormonica;

j) essi sono stati acquistati:

— presso un azienda, oppure

— .... (*)
(designazione del mercato)

— su un mercato di animali da allevamento o da produzione autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione (91/189/CEE), per l'esportazione verso la Comunità economica europea,

e sono stati radunati presso .... (*)
(nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero bovini o suini rispondenti alle condizioni previste dalla presente decisione e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona dal diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, stomatite vescicolare dei suini o peste suina negli ultimi 30 giorni prima del carico;

k) i mezzi di trasporto e contenitori adibiti al trasporto degli animali sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo tale che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscirne durante il trasporto.

(*) (cancellare a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

VI. Gli animali che formano oggetto del presente certificato:

a) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

b) sono stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico per la ricerca di anticorpi dell'afta epizootica;

c) sono stati tenuti isolati per almeno 14 giorni prima del carico presso una stazione di quarantena in Austria, sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale; nessuno degli animali che si trovavano nella stazione di quarantena è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 21 giorni precedenti l'esportazione e nessun animale, diverso da quelli costituenti la partita destinata all'esportazione, è stato introdotto nella stazione di quarantena durante lo stesso periodo;

d) provengono da una regione dell'Austria nella quale la vaccinazione contro la peste suina non è autorizzata da almeno 12 mesi, non si sono verificati casi di peste suina negli ultimi 12 mesi e non sono stati introdotti, nel corso degli ultimi 12 mesi, suini diversi da quelli da macello o da ingrasso di peso inferiore a 25 kg;

e) sono nati e sono stati allevati presso aziende in cui, secondo accertamenti ufficiali, nessun suino è stato vaccinato contro la peste suina negli ultimi 12 mesi;

f) sono stati sottoposti con esito negativo, nei 30 giorni precedenti il carico, ad una prova per la ricerca degli anticorpi prodotti dalla peste suina;

g) sono stati sottoposti con esito negativo, nei 30 giorni precedenti il carico, ad una prova per la ricerca degli anticorpi prodotti dalla stomatite vescicolare dei suini.

(cancellare se non prescritto dallo Stato membro importatore a norma dell'articolo 3 della decisione 91/190/CEE)

VII. I protocolli per la standardizzazione dei materiali e per le procedure utilizzate nelle prove sopra certificate nonché per l'approvazione dei mercati o dei centri di raccolta in cui possono eventualmente sostare gli animali che formano oggetto del presente certificato, sono conformi all'allegato I della decisione 91/189/CEE.

VIII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ...., il ....

Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

(nome in stampatello, qualifica e titolo)

ALLEGATO *D*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i suini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e destinati, subito dopo il loro arrivo nel Paese importatore, ad essere condotti direttamente in un macello e ad essere macellati al più tardi entro 3 giorni lavorativi dal loro arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data. Tutte le prove citate devono essere effettuate conformemente all'allegato I della decisione 91/189/CEE).

N.: ....

Paese esportatore: Austria

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: ....

I. Numero di animali: ....
(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Numero di animali	Suini o suinetti	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e posto)

III. Provenienza degli animali:

Gli animali hanno soggiornato almeno tre mesi prima del giorno del carico o fin dalla nascita nel territorio austriaco. Qualora siano stati importati in Austria, l'importazione è stata effettuata nel rispetto di condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nella direttiva 72/462/CEE del Consiglio (o nelle decisioni complementari).

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti

da ....
(luogo di carico)

a ....
(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave ....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo e nome depositato)

Nome ed indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto certifica che gli animali sopra indicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) Non si tratta di animali che devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose,

c) negli ultimi 30 giorni hanno soggiornato in un'azienda situata, nel territorio austriaco, al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, negli ultimi 30 giorni prima del carico non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina o stomatite vescicolare dei suini. Durante tale periodo non è stato constatato nell'azienda alcun caso di carbonchio ematico;

d) agli animali destinati ad essere esportati non sono state somministrate a fini d'ingrasso sostanze ad azione ormonica;

e) essi sono stati acquistati:

— presso un'azienda, oppure;

— (*),
(designazione del mercato)

— su un mercato di animali da macello autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE, per l'esportazione verso la Comunità economica europea;

e sono stati radunati presso .... (*),
(Nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero bovini o suini rispondenti alle condizioni previste dalla presente decisione e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo costatazioni ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, stomatite vescicolare dei suini o peste suina negli ultimi 30 giorni prima del carico;

f) i mezzi di trasporto e contenitori adibiti al trasporto degli animali sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo tale che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscirne durante il trasporto.

VI. Gli animali che formano oggetto del presente certificato:

a) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

b) sono stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico per la ricerca di anticorpi dell'afta epizootica;

c) sono stati tenuti isolati per almeno 14 giorni prima del carico presso una stazione di quarantena in Austria, sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale; nessuno degli animali che si trovavano nella stazione di quarantena durante lo stesso periodo;

d) provengono da una regione dell'Austria nella quale la vaccinazione contro la peste suina non è autorizzata da almeno 12 mesi, non si sono verificati casi di peste suina negli ultimi 12 mesi e non sono stati introdotti, nel corso degli ultimi 12 mesi, suini diversi da quelli da macello o da ingrasso di peso inferiore a 25 kg;

e) sono nati e sono stati allevati presso aziende in cui, secondo accertamenti ufficiali, nessun suino è stato vaccinato contro la peste suina negli ultimi 12 mesi.

(cancellare se non prescritto dallo Stato membro importatore a norma dell'articolo 3 della decisione 91/190/CEE)

VII. I protocolli per la standardizzazione dei materiali e per le procedure utilizzate nelle prove sopra certificate, nonché per l'approvazione dei mercati o dei centri di raccolta in cui possono eventualmente sostare gli animali che formano oggetto del presente certificato, sono conformi all'allegato della decisione 91/189/CEE.

VIII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

(*) (cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

Fatto a ...., il ....

(firma del veterinario ufficiale)

(nome in stampatello, qualifica e titolo)

93A0734

ORDINANZA 8 febbraio 1993.

Condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina da allevamento, produzione e macello provenienti dall'Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1992, n. 231, relativo a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Viste le decisioni della Commissione 92/322/CEE, 92/323/CEE, 92/324/CEE, 92/325/CEE, 92/402/CEE relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici della specie bovina e suina rispettivamente da Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le disposizioni riguardanti la protezione degli animali nei trasporti internazionali e tutte le altre norme sanitarie vigenti in materia di importazione di animali domestici della specie bovina e suina, è autorizzata l'importazione dall'Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania, di:

a) animali domestici della specie bovina destinati alla riproduzione o alla produzione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *A)*, che li deve scortare;

b) animali domestici della specie bovina destinati alla macellazione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *B*, che li deve scortare.

È inoltre autorizzata l'importazione dall'Ungheria di:

a) animali domestici della specie suina destinati alla riproduzione o all'ingrasso che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *C*, che li deve scortare;

b) animali domestici della specie suina destinati alla macellazione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *D*, che li deve scortare.

Art. 2.

L'introduzione nel territorio nazionale di animali della specie bovina provenienti dai Paesi indicati all'art. 1 è autorizzata soltanto quando gli animali:

a) provengono da allevamenti dichiarati indenni da leucosi bovina enzootica dalle autorità veterinarie del Paese speditore e sono stati sottoposti nei trenta giorni precedenti l'esportazione, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica;

oppure

b) sono destinati alla produzione della carne, hanno una età non superiore a trenta mesi, provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali per almeno due anni non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e recano un marchio indelebile conforme all'allegato *E*;

oppure

c) provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica, sono inviati direttamente al macello e macellati entro tre giorni lavorativi dalla data del loro arrivo.

Gli animali di cui al punto *b)* devono essere inviati all'allevamento di destinazione in vincolo sanitario e ivi tenuti in locali separati da altri bovini eventualmente presenti che non siano del medesimo stato sanitario, sotto osservazione da parte del servizio veterinario della Unità sanitaria locale competente per territorio fino alla loro macellazione. L'inoltro al macello di destinazione dovrà avvenire sotto controllo veterinario ufficiale.

Art. 3.

Gli animali della specie bovina e suina provenienti dai Paesi elencati all'art. 1 devono essere posti in isolamento, sotto sorveglianza veterinaria ufficiale del Paese di origine, dal momento della prima prova eventualmente prevista per essi dai certificati allegati fino al momento della spedizione, separati da altri animali biungulati non destinati ad essere spediti in Italia o altro Paese della Comunità economica europea.

Art. 4.

L'introduzione nel territorio nazionale di animali domestici della specie bovina e suina provenienti dai Paesi elencati all'art. 1 è autorizzata solo se tali animali non sono stati vaccinati contro l'Afta epizootica.

Art. 5.

L'introduzione nel territorio nazionale di animali domestici della specie suina provenienti dall'Ungheria è autorizzata solo se tali animali non sono stati vaccinati contro la peste suina classica e, nel caso di capi destinati alla riproduzione o all'ingrasso, hanno reagito negativamente ad una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi indotti dal virus della peste suina classica nei trenta giorni precedenti la spedizione.

Art. 6.

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da riproduzione e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria — da riproduzione o da produzione trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data).

N.: ....

Paese esportatore: (1)..

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: ....

I. Numero di animali: ....
(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: ....

....

....

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti

da ....
(luogo di carico)

a ....
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave ....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la ([1]) .... è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie, esclusa l'afta epizootica; la vaccinazione contro l'afta epizootica è proibita dal 1° luglio 1991 e da tale data sono altresì proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) — sono nati sul territorio ([1]) .... ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

— sono stati importati non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei Paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) — non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica,

oppure

— sono stati vaccinati contro l'afta epizootica, con un vaccino ufficialmente autorizzato e controllato, non più tardi del ....;

(cancellare o completare, a seconda dei casi)

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione ([1]) .... sull'eradicazione della tubercolosi;

— il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni è stato negativo;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserve in forza della legislazione ([1]) .... sull'eradicazione della brucellosi

— la sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml,

— non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 12 mesi o a maschi castrati di qualsiasi età)

f) — provengono da allevamenti che le autorità veterinarie ([1]) .... hanno dichiarato indenni da leucosi bovina enzootica, conformemente a quanto disposto dall'allegato E della decisione 92/323/CEE e nel termine prescritto di 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica,

oppure

— sono destinati alla produzione di carne, hanno un'età non superiore a 30 mesi, provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali per almeno 2 anni non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e sono marcati conformemente a quanto indicato nell'allegato F della decisione 92/323/CEE;

(cancellare a seconda della categoria di animali cui si riferisce il certificato)

g) non presentano alcun sintomo clinico di mastite; l'analisi (nonché, se del caso, la seconda analisi) del latte praticata conformemente all'allegato D della direttiva 64/432/CEE del Consiglio nel termine prescritto di 30 giorni non ha rivelato né uno stato infiammatorio caratteristico, né germi patogeni specifici, né, nel caso di una seconda analisi, la presenza di antibiotici;

(cancellare l'intero paragrafo se il certificato non si riferisce a vacche lattifere)

h) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

i) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie ([1]) .... non si sono verificate casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico;

j) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi:

— di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

— di brucellosi negli ultimi 12 mesi,

— di tubercolosi negli ultimi 6 mesi,

— di rabbia negli ultimi 6 mesi;

k) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfatto i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 2 della decisione 92/323/CEE;

....

(completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

l) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

(Cancellare se non pertinente)

m) non sono stati loro somministrati anabolizzanti a fini d'ingrasso;

n) sono stati acquistati direttamente presso aziende zootecniche, senza passare tramite un mercato, e sono stati caricati a............

(luogo di carico. Cancellare se non pertinente)

e fino al momento della loro spedizione verso la Comunità non sono entrati in contatto con animali biungulati che non fossero animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 92/323/CEE, senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie polacche, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

o) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Requisiti sanitari supplementari

(cancellare, salvo se richiesti dallo Stato membro importatore ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della decisione 92/323/CEE)

Gli animali che formano oggetto del presente certificato sanitario:

a) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

b) hanno reagito negativamente alla prova del virus aftoso eseguita con il metodo del raschiamento laringo-faringeo (detto «probang test»);

c) hanno reagito negativamente all'esame sierologico eseguito per rivelare la presenza di anticorpi aftosi;

d) sono stati, almeno per i 14 giorni immediatamente precedenti il carico in vista dell'esportazione, in isolamento presso una stazione di quarantena in ([1]) .... sotto il controllo di un veterinario ufficiale; nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 21 giorni precedenti l'esportazione e nessun animale non compreso nella partita è stato introdotto nella stazione di quarantena nello stesso periodo.

VII. Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VIII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ...., il ....

Timbro

(Firma del veterinario ufficiale, il quale deve essere un funzionario statale ([1]) .... a tempo pieno, il cui nome deve attualmente figurare, unitamente ad altre pertinenti informazioni, nell'elenco, trasmesso alla Commissione delle Comunità europee dalle autorità veterinarie nazionali ([1]) .... dei veterinari autorizzati a certificare gli animali vivi destinati all'esportazione nella Comunità europea).

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

([1]) Specificare il nome del Paese esportatore.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nel Paese importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro tre giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'art. 13 della direttiva 72/462/CEE. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data).

N.: ....

Paese esportatore: ([1]) ....

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: ....

I. Numero di animali: ....
(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: ....

....

....

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti

da ....
(luogo di carico)

a ....
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave ....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la ([1]) .... è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie, esclusa l'afta epizootica; la vaccinazione contro l'afta epizootica è proibita dal 1º luglio 1991 e da tale data sono altresì proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) — sono nati sul territorio ([1]) .... ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

— sono stati importati non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei Paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) — non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica,

oppure

— sono stati vaccinati contro l'afta epizootica, con un vaccino ufficialmente autorizzato e controllato, non più tardi del ....;

(cancellare o completare, a seconda dei casi)

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione ([1]) .... sull'eradicazione della tubercolosi,

— il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni è stato negativo;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserve in forza della legislazione ([1]) .... sull'eradicazione della brucellosi

— non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

f) provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica;

g) non si tratta di animali che debbono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

h) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie ([1]) .... non si sono verificate casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico;

i) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni;

j) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 2 della decisione 92/323/CEE.

(completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

k) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

(cancellare se non pertinente)

l) non sono stati loro somministrati anabolizzanti a fini d'ingrasso;

m) sono stati acquistati direttamente presso aziende zootecniche, senza passare tramite un mercato, e sono stati caricati a..........

(luogo di carico. Cancellare se non pertinente)

e fino al momento della loro spedizione verso la Comunità non sono entrati in contatto con animali biungulati che non fossero animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 92/323/CEE, senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie ([1]) .... non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

n) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Requisiti sanitari supplementari

(cancellare, salvo se richiesti dallo Stato membro importatore ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della decisione 92/323/CEE)

Gli animali che formano oggetto del presente certificato sanitario:

a) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

b) hanno reagito negativamente alla prova del virus aftoso eseguita con il metodo del raschiamento laringo-faringeo (detto «probang test»);

c) hanno reagito negativamente all'esame sierologico eseguito per rivelare la presenza di anticorpi aftosi;

d) sono stati, almeno per i 14 giorni immediatamente precedenti il carico in vista dell'esportazione, in isolamento presso una stazione di quarantena in (1) ...., sotto il controllo di un veterinario ufficiale; nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 21 giorni precedenti l'esportazione e nessun animale non compreso nella partita è stato introdotto nella stazione di quarantena nello stesso periodo.

VII. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VIII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ...., il ....

(Firma del veterinario ufficiale, il quale deve essere un funzionario statale (1) .... a tempo pieno, il cui nome deve attualmente figurare, unitamente ad altre pertinenti informazioni, nell'elenco, trasmesso alla Commissione delle Comunità europee dalle autorità veterinarie nazionali (1) ...., dei veterinari autorizzati a certificare gli animali vivi destinati all'esportazione nella Comunità europea)

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

---

(1) Specificare il nome del Paese esportatore.

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i suini domestici da riproduzione e da ingrasso destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria — da riproduzione o da ingrasso — trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data).

N.: ....

Paese esportatore: (1) ....

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: ....

I. Numero di animali: ....
(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Numero di animali	Sesso	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: ....

....

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti

da ....
(luogo di carico)

a ....
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave ....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la ([1]) ..... è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla stomatite vescicolare, dalla peste suina classica, dalla peste suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolare dei suini e dall'esantema vescicolare dei suini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie, esclusa l'afta epizootica; la vaccinazione contro l'afta epizootica è proibita dal 1° luglio 1991 e da tale data sono altresì proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica; la vaccinazione contro la peste suina classica è proibita da almeno 12 mesi e sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro la peste suina classica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono nati sul territorio ([1]) ..... ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

sono stati importati non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei Paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica né contro la peste suina classica,

la ricerca di anticorpi della peste suina classica e di anticorpi della malattia vescicolare dei suini, effettuata nel termine prescritto di 30 giorni, ha dato esito negativo in entrambi i casi;

d) provengono da allevamenti suini non sottoposti a riserva in forza della legislazione ([1]) ..... sull'eradicazione della brucellosi

la sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml e la reazione di fissazione del complemento ha dato esito negativo;

(cancellare il riferimento alle analisi se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 4 mesi)

e) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

f) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie ([1]) ..... non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni prima del carico;

g) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi:

di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

di rabbia negli ultimi 6 mesi;

h) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'art. 2 della decisione 92/323/CEE

(completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

i) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

(cancellare se non pertinente)

j) non sono stati loro somministrati anabolizzanti a fini d'ingrasso;

k) sono stati acquistati direttamente presso aziende zootecniche, senza passare tramite un mercato, e sono stati caricati a

(luogo di carico. Cancellare se non pertinente)

e fino al momento della loro spedizione verso la Comunità non sono entrati in contatto con animali biungulati che non fossero animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 92/323/CEE, senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie ([1]) ..... non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni;

l) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Requisiti sanitari supplementari ....

(cancellare, salvo se richiesti dallo Stato membro importatore ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della decisione 92/323/CEE)

Gli animali che formano oggetto del presente certificato sanitario:

a) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

b) hanno reagito negativamente all'esame sierologico eseguito per rivelare la presenza di anticorpi aftosi;

c) sono stati, almeno per i 14 giorni immediatamente precedenti il carico in vista dell'esportazione, in isolamento presso una stazione di quarantena in ([1]) ..... sotto il controllo di un veterinario ufficiale; nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 21 giorni precedenti l'esportazione e nessun animale non compreso nella partita è stato introdotto nella stazione di quarantena nello stesso periodo.

VII. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VIII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ...., il ....

(Firma del veterinario ufficiale, il quale deve essere un funzionario statale ([1]).................. a tempo pieno, il cui nome deve attualmente figurare, unitamente ad altre pertinenti informazioni, nell'elenco, trasmesso alla Commissione delle Comunità europee dalle autorità veterinarie nazionali ([1]).................., dei veterinari autorizzati a certificare gli animali vivi destinati all'esportazione nella Comunità europea)

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

([1]) Specificare il nome del Paese esportatore.

ALLEGATO D

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i suini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nel Paese importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro tre giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data).

N. ....

Paese esportatore (¹) ....

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione ....

Riferimento ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: ....

I. Numero di animali: ....
(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Numero di animali	Suini o suinetti	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: ....

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti

da ....
(luogo di carico)

a ....
(luogo di destinazione)

a mezzo di carro ferroviario/autocarro/aereo/nave ....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario ....

V. Informazioni sanitarie.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la (¹) .... è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla stomatite vescicolare, dalla peste suina classica, dalla peste suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolare dei suini e dall'esantema vescicolare dei suini durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie, esclusa l'afta epizootica; la vaccinazione contro l'afta epizootica è proibita dal 1° luglio 1991 e da tale data sono altresì proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica, la vaccinazione contro la peste suina classica è proibita da almeno 12 mesi e sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro la peste suina classica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) — sono nati sul territorio ([1]) ..... ed ivi sono sempre rimasti.

oppure

— sono stati importati non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei Paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica né contro la peste suina classica;

d) non si tratta di animali che debbono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

e) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie ([1]) ..... non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni prima del carico;

f) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni;

g) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfatto i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 2 della decisione 92/323/CEE

(completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

h) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

(cancellare se non pertinente)

i) non sono stati loro somministrati anabolizzanti a fini d'ingrasso;

j) sono stati acquistati direttamente presso aziende zootecniche, senza passare tramite un mercato, e sono stati caricati a

(luogo di carico. Cancellare se non pertinente)

e fino al momento della loro spedizione verso la Comunità non sono entrati in contatto con animali biungulati che non fossero animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 92/323/CEE, senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie ([1]) ..... non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni;

k) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Requisiti sanitari supplementari.

(cancellare, salvo se richiesti dallo Stato membro importatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione 92/323/CEE)

Gli animali che formano oggetto del presente certificato sanitario:

a) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

b) hanno reagito negativamente all'esame sierologico eseguito per rivelare la presenza di anticorpi aftosi;

c) sono stati, almeno per i 14 giorni immediatamente precedenti il carico in vista dell'esportazione, in isolamento presso una stazione di quarantena in ([1]) ....., sotto il controllo di un veterinario ufficiale; nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 21 giorni precedenti l'esportazione e nessun animale compreso nella partita è stato introdotto nella stazione di quarantena nello stesso periodo.

VII Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE
Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione

VIII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ... ., il . ...

(Firma del veterinario ufficiale, il quale deve essere un funzionario statale ([1]) . a tempo pieno, il cui nome deve attualmente figurare, unitamente ad altre pertinenti informazioni, nell'elenco, trasmesso alla Commissione delle Comunità europee dalle autorità veterinarie nazionali ([1]) . . . ., dei veterinari autorizzati a certificare gli animali vivi destinati all'esportazione nella Comunità europea)

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

([1]) Specificare il nome del Paese esportatore.

ALLEGATO *E*

MARCHIO DA APPLICARE AI BOVINI A NORMA DELL'ARTICOLO 2, LETTERA *b)*

In almeno due punti dei quarti posteriori di ciascun animale viene applicato in modo visibile, con la tecnica della «marcatura a freddo», un marchio delle dimensioni sotto indicate.

93A0735

ORDINANZA 8 febbraio 1993.

Condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina da allevamento, produzione e macello provenienti dall'Islanda, Finlandia, Svezia, Svizzera e Norvegia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1992, n. 231, relativo a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Viste le decisioni della Commissione 92/460/CEE, 92/461/CEE, 92/462/CEE, 92/463/CEE, 92/401/CEE, relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici della specie bovina e suina rispettivamente dalla Svizzera, Svezia, Finlandia, Islanda, e Norvegia;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le disposizioni riguardanti la protezione degli animali nei trasporti internazionali e tutte le altre norme sanitarie vigenti in materia di importazione di animali domestici della specie bovina e suina, è autorizzata l'importazione dall'Islanda, Finlandia, Svezia, Svizzera e Norvegia, di:

a) animali domestici della specie bovina destinati alla riproduzione o alla produzione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *A*, che li deve scortare;

b) animali domestici della specie bovina destinati alla macellazione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *B*, che li deve scortare;

c) animali domestici della specie suina destinati alla riproduzione o all'ingrasso che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *C*, che li deve scortare;

d) animali domestici della specie suina destinati alla macellazione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *D*, che li deve scortare.

Art. 2.

L'introduzione nel territorio nazionale di animali della specie bovina provenienti dai Paesi indicati all'art. 1 è autorizzata soltanto quando gli animali:

a) provengono da allevamenti dichiarati indenni da leucosi bovina enzootica dalle autorità veterinarie del Paese speditore e sono stati sottoposti nei trenta giorni precedenti l'esportazione, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica;

oppure

b) sono destinati alla produzione della carne, hanno una età non superiore a trenta mesi, provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali per almeno due anni non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e recano un marchio indelebile conforme all'allegato *E*;

oppure

c) provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica, sono inviati direttamente al macello e macellati entro tre giorni lavorativi dalla data del loro arrivo.

Gli animali di cui al punto *b)* devono essere inviati all'allevamento di destinazione in vincolo sanitario e ivi tenuti in locali separati da altri bovini eventualmente presenti che non siano del medesimo stato sanitario, sotto osservazione da parte del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio fino alla loro macellazione. L'inoltro al macello di destinazione dovrà avvenire sotto controllo veterinario ufficiale.

Art. 3.

Gli animali della specie bovina e suina provenienti dai Paesi elencati all'art. 1 devono essere posti in isolamento, sotto sorveglianza veterinaria ufficiale del Paese di origine, dal momento della prima prova eventualmente prevista per essi dai certificati allegati fino al momento della spedizione, separati da altri animali biungulati non destinati ad essere spediti in Italia o altro Paese della Comunità economica europea.

Art. 4.

L'introduzione nel territorio nazionale di animali domestici della specie bovina e suina provenienti dai Paesi elencati all'art. 1 è autorizzata solo se tali animali non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica.

Art. 5.

L'introduzione nel territorio nazionale di animali domestici della specie suina provenienti dai Paesi elencati all'art. 1, è autorizzata solo se tali animali non sono stati vaccinati contro la peste suina classica e, nel caso di capi destinati alla riproduzione o all'ingrasso, hanno reagito negativamente ad una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi indotti dal virus della peste suina classica nei trenta giorni precedenti la spedizione.

Art. 6.

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da riproduzione e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria — da riproduzione o da produzione — trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data).

N.: .

Paese esportatore ([1]) ....

Ministero ....

Autorità competente per il rilascio ....

Paese di destinazione ....

Riferimento ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale ....

I. Numero di animali
(in lettere)

II. Identificazione degli animali

Numero di animali	Vacca, toro bue giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza ....

IV. Destinazione degli animali.

Gli animali saranno spediti

da ....
(luogo di carico)

a ....
(luogo di destinazione)

a mezzo di carro ferroviario/autocarro/aereo/nave ....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la (¹)........... è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie, e sono altresì proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) — sono nati sul territorio (¹) .... ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

— sono stati importati non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione .... (¹) sull'eradicazione della tubercolosi,

— il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto dei 30 giorni è stato negativo;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserve in forza della legislazione .... (¹) sull'eradicazione della brucellosi

— la sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml,

— non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 12 mesi o a maschi castrati di qualsiasi età)

f) — provengono da allevamenti che le autorità veterinarie (¹) hanno dichiarato indenni da leucosi bovina enzootica, conformemente a quanto disposto dall'allegato *E* della decisione 92/401/CEE della Commissione e nel termine prescritto di 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica,

oppure

— sono destinati alla produzione di carne, hanno un'età non superiore a 30 mesi, provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali per almeno 2 anni non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e sono marcati conformemente a quanto indicato nell'allegato *F* della decisione 92/401/CEE della Commissione;

(cancellare a seconda della categoria di animali cui si riferisce il certificato)

g) non presentano alcun sintomo clinico di mastite; l'analisi (nonché, se del caso, la seconda analisi) del latte praticata conformemente all'allegato *D* della direttiva 64/432/CEE del Consiglio nel termine prescritto di 30 giorni non ha rivelato né uno stato infiammatorio caratteristico, né germi patogeni specifici, né, nel caso di una seconda analisi, la presenza di antibiotici;

(cancellare l'intero paragrafo se il certificato non si riferisce a vacche lattifere)

h) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

i) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie .... (¹), non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico;

j) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi:

— di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

— di brucellosi negli ultimi 12 mesi,

— di tubercolosi negli ultimi 6 mesi,

— di rabbia negli ultimi 6 mesi;

k) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'art. 2 della decisione 92/401/CEE della Commissione:

(completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

l) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

m) non sono stati loro somministrati anabolizzanti a fini d'ingrasso;

n) gli animali sono stati acquistati:

- presso un azienda,

oppure

sul mercato di ....
(nome del mercato)

mercato autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE, per l'esportazione verso la Comunità economica europea

e sono stati radunati presso ....
(nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla presente decisione e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono manifestati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti il carico;

(cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

o) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data di carico.

Fatto a ...., il ....

Timbro

(Firma del veterinario ufficiale, il quale deve essere un funzionario statale .... (¹) a tempo pieno)

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(¹) Specificare il nome del Paese esportatore.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nel Paese importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro tre giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'art. 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data).

N.: ....

Paese esportatore: (1)..........................

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: ....

I. Numero di animali:
(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: ....

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti

da ....
(luogo di carico)

a ....
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave ....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la .... (1) è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie, e sono altresì proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) — sono nati sul territorio .... (1) ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

— sono stati importati non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei Paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione .... (1) sull'eradicazione della tubercolosi

-- il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni è stato negativo;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserve in forza della legislazione (1) .... sull'eradicazione della brucellosi

— non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

f) provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica;

g) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

h) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie .... (1), non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico;

i) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni;

j) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'art. 2 della decisione 92/401/CEE della Commissione:

(completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

k) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

l) non sono stati loro somministrati anabolizzanti a fini d'ingrasso;

m) gli animali sono stati acquistati:

— presso un azienda,

oppure

— sul mercato di ....,

(nome del mercato)

mercato autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE, per l'esportazione verso la Comunità economica europea

e sono stati radunati presso ....

(nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla presente decisione e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono manifestati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti il carico;

(cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

n) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ...., il ....

Timbro

....

(Firma del veterinario ufficiale, il quale deve essere un funzionario statale .... [1] a tempo pieno)

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) Specificare il nome del Paese esportatore.

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i suini domestici da riproduzione e da ingrasso destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria - da riproduzione e da ingrasso — trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data)

N: ....

Paese esportatore (1) ....

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione ....

Riferimento .... (facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale ....

I. Numero di animali .... (in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Numero di animali	Sesso	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: ....

IV. Destinazione degli animali.

Gli animali saranno spediti

da .... (luogo di carico)

a .... (luogo di destinazione)

a mezzo di carro ferroviario/autocarro/aereo/nave .... (indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che

1) la . (1) è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla stomatite vescicolare, dalla peste suina classica, dalla peste suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolosa dei suini e dall'esantema vescicolare dei suini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie e sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro la peste suina classica,

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni

a) — sono nati sul territorio .. (1) ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

— sono stati importati non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei Paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari,

(cancellare l indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia,

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica né contro la peste suina classica

— la ricerca di anticorpi della peste suina classica e di anticorpi della malattia vescicolare dei suini, effettuata nel termine prescritto di 30 giorni, ha dato esito negativo in entrambi i casi,

d) provengono da allevamenti suini non sottoposti a riserva in forza della legislazione . . . (1) sull'eradicazione della brucellosi

– la sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml e la reazione di fissazione del complemento ha dato esito negativo;

(cancellare il riferimento alle analisi se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 4 mesi)

e) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

f) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie . .. (1), non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni prima del carico;

g) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi

— di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

— di rabbia negli ultimi sei mesi,

h) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'art. 2 della decisione 92/401/CEE della Commissione:

(completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

i) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione,

j) non sono stati loro somministrati anabolizzanti a fini d'ingrasso,

k) gli animali sono stati acquistati·

— presso un'azienda,

oppure

— sul mercato di ....;

(nome del mercato)

mercato autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE, per l'esportazione verso la Comunità economica europea

e sono stati radunati presso . . . .

(nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla presente decisione e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono manifestati casi di afta epizootica dalla peste suina classica, dalla peste suina africana e dalla malattia vescicolosa dei suini nei 30 giorni precedenti il carico;

(cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda al mercato o al centro di raccolta)

l) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto

VI. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ...., il ....

Timbro

(Firma del veterinario ufficiale, il quale deve essere un funzionario statale .... (1) a tempo pieno)

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) Specificare il nome del Paese esportatore.

ALLEGATO *D*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i suini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nel Paese importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro tre giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'art. 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data).

N.: ....

Paese esportatore: [1] ....

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: ....

I. Numero di animali:
(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Numero di animali	Suini o suinetti	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali.

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: ....

....

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti

da ....
(luogo di carico)

a ....
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave ....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la .... (1) è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla stomatite vescicolare, dalla peste suina classica, dalla peste suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolosa dei suini e dall'esantema vescicolare dei suini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie e sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro la peste suina classica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) - sono nati sul territorio (1) .... ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

— sono stati importati non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei Paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica né contro la peste suina classica;

d) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

e) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie .... (1), non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni prima del carico;

f) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni;

g) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'art. 2 della decisione 92/401/CEE della Commissione:

(completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

h) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

i) non sono stati loro somministrati anabolizzanti a fini d'ingrasso;

j) gli animali sono stati acquistati:

presso un azienda,

oppure

sul mercato di ....

(nome del mercato)

mercato autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE, per l'esportazione verso la Comunità economica europea

e sono stati radunati presso ....

(nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla presente decisione e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono manifestati casi di afta epizootica, dalla peste suina classica, dalla peste suina africana e dalla malattia vescicolare dei suini nei 30 giorni precedenti il carico;

(cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

k) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi; sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII La validità del presente certificato è di dieci giorni a decorrere dalla data di carico.

Fatto a ..., il ...

(Firma del veterinario ufficiale, il quale deve essere un funzionario statale a tempo pieno)

(Nome in lettere maiuscole qualifica e titolo)

---

(1) Specificare il nome del Paese esportatore.

ALLEGATO *E*

(MARCHIO DA APPLICARE AI BOVINI A NORMA DELL'ARTICOLO 2, LETTERA *b)*

In almeno due punti dei quarti posteriori di ciascun animale viene applicato in modo visibile, con la tecnica della «marcatura a freddo», un marchio delle dimensioni sotto indicate

93A0736

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 24 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni tabella XXIX-*bis*,

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991,

Visto l'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che prevede l'istituzione dei diplomi universitari,

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 18 dicembre 1991 che prevede il *curriculum* dei diplomi della facoltà di ingegneria;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 giugno 1992 con il quale questo Ateneo è stato autorizzato ad attivare i seguenti diplomi universitari: *a)* ingegneria dell'ambiente e delle risorse (con sede a Matera); *b)* produzioni vegetali; *c)* produzioni animali;

Viste le proposte di modifica dello statuto delle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria del 23 giugno 1992, del senato accademico del 25 giugno 1992, del consiglio di amministrazione del 30 giugno 1992;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245,

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 187. — La facoltà di ingegneria conferisce il seguente diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse, con sede a Matera.

Art. 188. — L'iscrizione a tali corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

La durata degli studi dei corsi di diploma è fissata in tre anni.

Art. 189. — Ciascun corso può essere articolato in orientamenti fissati dalla facoltà all'atto dell'emanazione del regolamento didattico di facoltà.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi.

Complessivamente l'attività didattica comprende almeno duemilacento ore, di cui almeno cinquecento di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attività di tirocinio potrà essere ritenuta equivalente, dal consiglio di corso di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno cinquanta ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con le modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato: in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria ...... », con la specificazione del corso di diploma seguito.

Art. 190. — Il consiglio di facoltà determina, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario; in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento saranno indicati il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti, i quali saranno scelti tra quelli che, riportati nell'elenco di cui all'art. 33 degli insegnamenti attivabili presso la facoltà, afferiscono ai raggruppamenti indicati nel seguito.

Ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.

Nel caso in cui il corso di insegnamento è specifico del diploma e non è mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.

Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

1. *Diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse.*

Numero raggr.	Denominazione	Moduli didattici
A011	Algebra e logica matematica - A021 Geometria - A021 Analisi matematica - A022 Calcolo delle probabilità - A030 Fisica matematica - A041 Analisi numerica e matematica applicata - P041 Statistica	4
B011	Fisica generale - B030 Struttura della materia	2
C060	Chimica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
I270	Ingegneria economico-gestionale H150 Estimo	1
D012	Geologia stratigrafica e strutturale - D022 Geologia applicata	1
D042	Geofisica applicata - H060 Geotecnica - I161 Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime	1
H110	Disegno - I090 Disegno industriale	1
H050	Topografia e cartografia	1
H011	Idraulica	1
H071	Scienza delle costruzioni	1
I030	Fluidodinamica - I070 Meccanica applicata alle macchine	1
H012	Costruzioni idrauliche e marittime - I162 Idrocarburi e fluidi endogeni	1
H020	Ingegneria sanitaria-ambientale - E031 Biologia generale ed ecologia	1
I152	Principi di ingegneria chimica	1
I122	Impianti nucleari - I153 Impianti chimici - I155 Chimica industriale	1
I042	Macchine e sistemi energetici - I050 Fisica tecnica	1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche - I190 Sistemi elettrici per l'energia	1
I210	Elettronica - I230 Telecomunicazioni - I220 Campi elettromagnetici - I240 Automatica	1

Art. 2.

Art. 33. - di integrare l'art. 33 dello statuto dell'Università degli studi della Basilicata aggiungendo allo stesso i seguenti raggruppamenti:

Raggruppamento I030 - *Fluidodinamica:*

1) aerocustica;
2) aerodinamica;
3) aerodinamica degli aeromobili;
4) aerodinamica dei rotori;
5) aerodinamica sperimentale;
6) dinamica dei gas rarefatti;
7) fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica;
8) fluidodinamica;
9) fluidodinamica ambientale;
10) fluidodinamica dei sistemi naturali;
11) fluidodinamica numerica;
12) fluidodinamica sperimentale;
13) gasdinamica;
14) principi di aeroelasticità;
15) termofluidodinamica.

Raggruppamento I090 - *Disegno industriale:*

1) disegno assistito dal calcolatore;
2) disegno di impianti e di sistemi industriali;
3) disegno di macchine;
4) disegno tecnico aerospaziale;
5) disegno tecnico industriale;
6) disegno tecnico navale;
7) elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale;
8) fondamenti e metodi della progettazione industriale;
9) grafica computazionale tecnica;
10) metodi di comunicazione tecnica;
11) modellazione geometrica delle macchine;
12) normazione industriale ed ingegnerizzazione.

Raggruppamento 1122 - *Impianti nucleari.*

1) dinamica e controllo degli impianti nucleari;
2) energetica e sistemi nucleari;
3) garanzia della qualità e affidabilità nelle tecnologie nucleari;
4) impianti di separazione isotopica;
5) impianti nucleari;
6) ingegneria dei reattori nucleari a fusione;
7) ingegneria del nocciolo;
8) localizzazione dei sistemi energetici;
9) progetti e costruzioni nucleari;
10) protezione e sicurezza negli impianti nucleari;
11) regolazione ed esercizio degli impianti nucleari;
12) sicurezza e analisi di rischio;
13) tecnologia dei materiali nucleari;
14) tecnologie e applicazioni nucleari;
15) termofluidodinamica degli impianti nucleari;
16) termotecnica del reattore.

Raggruppamento 1200 - *Misure elettriche ed elettroniche:*

1) affidabilità e controllo di qualità;
2) elaborazione di segnali e di informazioni di misura;
3) fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica;
4) misure a iperfrequenze;
5) misure di compatibilità elettromagnetica;
6) misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;
7) misure elettriche;
8) misure elettroniche;
9) misure in alta tensione;
10) misure per l'automazione e la produzione industriale;
11) misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi;
12) misure su sistemi di trasmissione e telemisure;
13) qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura;
14) sensori e trasduttori;
15) strumentazione elettronica di misura.

Potenza, 24 settembre 1992

Il rettore: FONSECA

93A0769

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 23 novembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 gennaio 1992;

Vista la proposta di modifica dello statuto approvata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano concernente l'istituzione del diploma universitario in scienze infermieristiche;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 10 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopra citati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

Art. 1.

Al titolo XI «Diplomi universitari», l'art. 80 è così riformato:

«La facoltà di medicina e chirurgia conferisce i seguenti diplomi universitari:

tecnico di laboratorio biomedico;

ortottista ed assistente in oftalmologia;

scienze infermieristiche.

Art. 2.

Dopo l'art. 101 del medesimo titolo XI, sono inseriti, con il conseguente scorrimento di quelli successivi, i seguenti nuovi articoli, relativi al diploma universitario in scienze infermieristiche.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE INFERMIERISTICHE

Art. 102 *(Finalità - Organizzazione generale - Norme di accesso).* — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;

b) assistenza generale pediatrica;

c) assistenza generale ostetrica.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

a) assistenza clinica;

b) geriatria;

c) assistenza chirurgica;

d) area critica;

e) assistenza domiciliare;

f) assistenza domiciliare geriatrica;

g) psichiatria e salute mentale;

h) funzioni didattiche e direttive (caposala);

i) sanità pubblica;

l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;

m) pediatria e neonatologia;

n) osterica.

Nell'area critica, secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 103 *(Ordinamento didattico)*. — Il corso di diploma prevede 4.600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente menante a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai

raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di tesi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali, possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - Primo semestre:

Area A - Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:

infermieristica generale;

infermieristica clinica I;

teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - Secondo semestre:

Area B - Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici, di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;

biochimica clinica;

biologia molecolare;

tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;

microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;

biofisica;

scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:

infermieristica clinica II;

etica professionale;

elementi di psicologia e pedagogia;

epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C - Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing (12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

Primo semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;

fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:

patologia clinica;

immunoematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:

farmacologia;

elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:

infermieristica clinica in medicina generale;

infermieristica clinica in chirurgia generale;

psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

Secondo semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica:

igiene ed educazione sanitaria;

legislazione ed organizzazione sanitaria;

organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

ostetricia e ginecologia I;

puericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II

infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;

infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

III Anno:

Indirizzo in assistenza generale

Area D - Infermieristica speciale (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

Primo semestre:

D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza

medicina interna;

chirurgia generale;

gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:

terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;

igiene mentale e neuropsichiatria.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:

infermieristica clinica in medicina specialistica,

infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Secondo semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:

infermieristica clinica in area critica;

infermieristica clinica in igiene mentale

D.6. Corso integrato di medicina sociale.

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;

legislazione sociale,

medicina del lavoro,

sociologia;

metodologia della ricerca;

storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale

III Anno:

Indirizzo in assistenza generale pediatrica

Area E - Infermieristica speciale pediatrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

Primo semestre:

E.1. Corso integrato di pediatria:

pediatria clinica;

pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:

perinatologia e puericultura;

terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:

infermieristica clinica in neonatologia;

infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi. con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Secondo semestre:

E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile;

psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:

infermieristica clinica in neuropsichiatria;

infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;

legislazione sociale;

medicina del lavoro;

sociologia;

metodologia della ricerca;

storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno:

Indirizzo in assistenza generale ostetrica

Area F - Infermieristica speciale ostetrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

Primo semestre:

F.1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:

fisiopatologia ostetrica;

ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:

patologia neonatale;

elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;

infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Secondo semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:

psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;

psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;

metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;

legislazione sociale;

medicina del lavoro;

sociologia;

metodologia della ricerca;

storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 104 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente.

Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvata dal consiglio della facoltà, tenuto conto, in particolare, degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 novembre 1992

Il rettore: MANTEGAZZA

93A0747

UNIVERSITA «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alla deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia II del 26 marzo 1991; del senato accademico del 17 maggio 1991; del consiglio di amministrazione del 10 giugno 1991;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 9 ottobre 1992;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 1098 a 1106, relativi alla scuola di specializzazione in pediatria, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 1098. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

In funzione delle professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) pediatria generale;

b) pediatria sociale-puericultura;

c) neonatologia e patologia neonatale;

d) endocrinologia e diabetologia pediatrica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale e puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale, indirizzo in endocrinologia e diabetologia pediatrica.

Art. 1099. — Per i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale e puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale, la scuola ha la durata di quattro ani.

Per il titolo di specialista in pediatria, indirizzo in endocrinologia e diabetologia pediatrica, la scuola ha la durata di sei anni.

Il titolo di specialista in pediatria, indirizzo endocrinologia e diabetologia pediatrica, è conseguibile solo dopo aver conseguito quello di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, ovvero indirizzo pediatria sociale e puericultura, ovvero indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Dopo i primi due anni comuni, lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, dovrà indicare l'indirizzo prescelto tra quello di pediatria generale o di pediatria sociale e puericultura o di neonatologia e patologia neonatale.

Una volta acquisito uno dei titoli di specialista in pediatria conseguibili in quattro anni, potrà essere fatta richiesta di iscrizione al quinto anno per l'indirizzo di endocrinologia e diabetologia pediatrica.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trentatre per ciascuno dei primi quattro anni di corso e quattro per ciascuno degli anni 5° e 6° dell'indirizzo endocrinologia e diabetologia pediatrica, per un totale di centoquaranta specializzandi.

Il numero dei posti necessario all'applicazione di quanto previsto all'art. 1106 è programmato dal consiglio della scuola anche in deroga al comma precedente in modo da mantenere in numero di centoquaranta in totale degli iscritti alla scuola.

Art. 1100. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 1101. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per coloro che essendo già specialisti in uno degli indirizzi anzidetti intendano iscriversi ad altro indirizzo non si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1102. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) diagnostica;

c) epidemiologia e statistica;

d) pediatria generale;

e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;

f) pediatria preventiva e sociale;

g) neonatologia e medicina fetale;

h) endocrinologia e diabetologia pediatrica.

Art. 1103. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:

anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:

alimentazione e dietologia;

auxologia;

malattie infettive;

pediatria (pediatria generale e specialistica);

pediatria preventiva e sociale;

semeiotica pediatrica e neonatale;

terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:

adolescentologia;

cardiologia pediatrica e neonatale;

chirurgia pediatrica e neonatale;

dermatologia;

ematologia pediatrica e neonatale;

endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;

medicina fisica e riabilitazione;

gastroenterologia;

ginecologia;

immunologia clinica;

nefrologia ed urologia;

neurologia;

oculistica;

odontostomatologia;

oncologia pediatrica;

ortopedia e traumatologia;

otorinolaringoiatria;

patologia ereditaria;

pneumologia;

psichiatria dell'età evolutiva;

psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:

informazione ed educazione sanitaria;

infortunistica e sua prevenzione;

legislazione del minore;

legislazione ed assistenza sociale;

medicina dello sport;

medicina scolastica e sua legislazione;

organizzazione sanitaria;

pediatria preventiva e sociale;

prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;

servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:

medicina neonatale;

medicina dell'età prenatale;

terapia neonatale;

terapia intensiva neonatale.

h) endocrinologia e diabetologia pediatrica:

fisiopatologia;

diagnostica;

epidemiologia e statistica;

pediatria generale;

patologie specialistiche pediatriche e neonatali;

endocrinologia;

malattie metaboliche e diabetologia;

adolescentologia.

Art. 1104. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e agli indirizzi del secondo e terzo biennio:

I Anno:

Propedeutica (ore 60):

farmacologia;
immunologia;
embriologia.

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica.

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino.

Pediatria generale (ore 230):

alimentazione e dietologia:
auxologia:
pediatria (pediatria generale e specialistica);
semeiotica pediatrica e neonatale.

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):

pediatria preventiva e sociale.

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica;
radiologia e diagnostica per immagini.

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica).

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria;
psicologia;
chirurgia pediatrica e neonatale.

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore;
organizzazione sanitaria.

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale.

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - Indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica);
terapia pediatrica speciale.

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale:
gastroenterologia;
nefrologia ed urologia;
pneumologia;
immunologia clinica.

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - Indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica);
terapia pediatrica speciale.

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
ginecologia:
neurologia:
oculistica:
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
psichiatria dell'età evolutiva.

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - Indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica: (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva;

pediatria (pediatria generale e specialistica).

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 90):

adolescentologia:

medicina fisica e riabilitazione.

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport;

medicina scolastica e sua legislazione;

pediatria preventiva e sociale.

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - Indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia;

pediatria (pediatria generale e specialistica)

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria;

infortunistica e sua prevenzione;

legislazione ed assistenza sociale:

pediatria preventiva e sociale;

prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze:

servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - Indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale.

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva;
semeiotica pediatrica e neonatale.

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale.

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale:
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale.

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - Indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale;
dermatologia pediatrica;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
nefrologia e urologia;
neurologia pediatrica;
pneumologia pediatrica.

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale;
terapia intensiva neonatale.

Monte ore elettivo: ore 400.

V Anno - Indirizzo in endocrinologia e diabetologia pediatrica:

Pediatria generale (ore 100):

pediatria (pediatria generale e specialistica;
terapia pediatrica speciale.

Diagnostica (ore 20):

metodologia laboratoristica endocrino-metabolica.

Epidemiologia e statistica (ore 100):

epidemiologia e prevenzione delle patologie endocrino metaboliche e del diabete;
patologie specialistiche pediatriche e neonatali.

Endocrinologia e diabetologia pediatrica (ore 180):

endocrinologia;
malattie metaboliche e diabetologia.

Monte ore elettivo: ore 400.

VI Anno - Indirizzo in endocrinologia e diabetologia pediatrica:

Endocrinologia e diabetologia pediatrica (ore 100):

endocrinologia.

Malattie metaboliche e diabetologia (ore 130).

Adolescentologia (ore 90).

Pediatria generale (ore 80):

pediatria (pediatria generale e specialistica).

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1105. — Durante i sei anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori:

prima e seconda divisione di pediatria e divisione di patologia neonatale della seconda facoltà di medicina e chirurgia, coi relativi ambulatori di pediatria generale e di patologie specialistiche pediatriche nonché gli afferenti laboratori di indagini biologiche e strumentali;
divisioni di pediatria delle unità sanitarie locali numeri 38, 40 e 44 della Campania e annessi ambulatori.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consente allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 1106 *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni in indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 dicembre 1992

p. *Il rettore:* ANGELINI

93A0770

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 12 febbraio 1993, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato il prof. Giovanni Conso Ministro di grazia e giustizia.

Con ulteriore decreto in data 13 febbraio 1993, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Gabriele Piermartini, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato ai Lavori pubblici.

93A0807

Comunicato concernente la deliberazione del Consiglio dei Ministri relativa all'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, recante norme sulla collaborazione economica con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 29 gennaio 1993, ha adottato la deliberazione seguente, a complemento della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1992 relativa all'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, recante norme sulla collaborazione economica con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

(1) L'art. 2, comma 8, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, attribuisce una quota delle disponibilità alle iniziative di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)*, *b)* ed *c)*, per i programmi di collaborazione interregionale.

(2) L'art. 3 della stessa legge n. 212/92 stabilisce che il CIPES riservi una quota pari ad almeno il 15 per cento dello stanziamento previsto da tale legge a progetti promossi o affidati, tra gli altri, a regioni, province ed enti locali.

(3) Il Consiglio ribadisce la necessità di attivare con la massima urgenza gli interventi consentiti dalla menzionata legge affinché l'Italia disponga tempestivamente degli strumenti adeguati alle esigenze di collaborazione esterna con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, impegnati già da tempo in un difficile processo di democratizzazione e di transizione verso l'economia di mercato che coinvolge le loro istituzioni politiche, economiche e sociali.

(4) Il Consiglio ritiene opportuno di insediare il comitato di cui al punto 6), lettera *f)*, della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992.

(5) Il comitato su indicato è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è così strutturato:

a) di esso fanno parte: le regioni e le province autonome di cui all'art. 6 della stessa legge n. 212/92, inclusa la regione Emilia-Romagna, secondo il punto 5) della predetta deliberazione, l'Osservatorio interregionale per la cooperazione allo sviluppo, nonché la regione Marche quale rappresentante della comunità di lavoro dell'Adriatico meridionale e centrale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per gli affari regionali ed il Ministero degli affari esteri;

b) la presidenza del comitato è esercitata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) il comitato esprime parere in merito ai progetti presentati da regioni ed enti locali, ai termini dell'art. 2, comma 8, e dell'art. 3 della legge n. 212/92;

d) il comitato si avvale, per l'esecuzione del suo mandato, dell'opera del Dipartimento per gli affari economici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

93A0793

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Lecce, Matera, Milano, Napoli, Padova, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Terni e Torino.

Con decreto ministeriale n. 1/11829 del 19 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.661.032.745, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico richiesto iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/11762 del 19 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 47.785.036.926, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 47.802.580.160 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/11659 del 19 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 50.194.190.151, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 83.656.983.585, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 83.719.084.547 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/11490 del 19 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,

n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 91 899 440 000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L 91 906 093 402 iscritto a nome della ditta Metalli rigenerati S r l

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1/11699 del 19 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2 895.195 049, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L 2 914 617 568 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1/11049 del 24 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Matera è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 10 708 894 000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L 10 715 881 286 iscritto a nome della ditta Altoionio Soc coop a r l.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse

L'intendente di finanza di Matera darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1/11993 del 24 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Torino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 2 116 831 866, pari al 60% dell'importo richiesto di L 3 528 053.110, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L 3 561 786 860 iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse

L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1/12346 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Bergamo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 50 766 373 150, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L 50 794 007 647 iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

L'intendente di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1/11828 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Bologna è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 1 494 328 800, pari al 60% dell'importo richiesto di L 2 490 548 000 corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al carico di L 2 493 896 195 iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Bologna darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1/11308 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Padova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 52.791.779 340, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L 52 796 678 630 iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse

L'intendente di finanza di Padova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n. 1/11977 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 14 077 660 000, pari al 60% dell'importo richiesto di L 23 462 768 000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L 23 801 968 000 iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse

L'intendente di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1/12349 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Terni è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma

dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 277.580.160, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 469.263.360, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, a carico di L. 474.009.030 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Terni darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/12609 del 28 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.067.224.997, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 6.120.343.471 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n. 1/12536 del 28 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Taranto è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 721.015.500, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 726.194.798 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Taranto darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/13389 del 23 dicembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Bari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.525.255.593, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 3.156.569.492, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.168.437.598 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Bari darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/13557 del 2 gennaio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 546.830.400, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 911.384.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 914.492.950 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

93A0775

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concessione alla Sa.Si.Fo. S.p.a., in Fossanova di Priverno per l'ampliamento della superficie mineraria

Con decreto 4 agosto 1992 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma alla titolare S.p.a. Sa.Si.Fo., con sede in Fossanova di Priverno, è stato accordato l'ampliamento della superficie della concessione della miniera di feldspati e terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C «Ripa o Mucchi» in territorio del comune di Priverno (Latina), da Ha 66.41.76 ad Ha 99.80.59 (novantanove ettari, ottanta are, cinquantanove centiare).

93A0779

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione alla società Farmac Besidiae S.r.l. dell'autorizzazione a produrre farmaci preconfezionati nella forma farmaceutica di soluzioni perfusionali.

Con decreto ministeriale n. 723 del 4 gennaio 1993 è stata sospesa alla società Farmac Besidiae S.r.l., sede legale in zona industriale Contrada Imperatore, Bisignano (Cosenza), codice fiscale 01385970783, l'autorizzazione a produrre farmaci preconfezionati prodotti industrialmente nella forma farmaceutica di soluzioni perfusionali nello stabilimento farmaceutico sito in zona industriale Contrada Imperatore, Bisignano (Cosenza).

93A0778

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Annullamento dell'avviso di vacanza delle discipline di «farmacologia e farmacognosia» e di «chimica farmaceutica e tossicologica» presso la facoltà di farmacia dell'Università della Calabria.

L'avviso di vacanza dei posti di ruolo di seconda fascia per le discipline «farmacologia e farmacognosia» e «chimica farmaceutica e tossicologica» apparso alla pag. 46 della *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 1993 deve intendersi nullo e privo di effetto in quanto lo statuto della nuova facoltà di farmacia dell'Università della Calabria non è stato ancora pubblicato.

93A0797

MINISTERO DEL TESORO

N. 26

Media dei titoli del 9 febbraio 1993

Titolo	Prezzo
Rendita 5% 1935	73,500
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	102,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,925
» » » 21- 4-1987/94	93 —
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,875
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,925
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,875
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	101,375
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,875
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101,375
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,850
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,175
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,200
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,025
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,150
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,275
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,300
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,725
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,600
» » 12,00% 17- 4-1991/97	100,575
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100,075
» » » 12,00% 19- 9-1991/97	100,025
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100,025
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	100,150
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,100
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,300
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,850
» » » TR 2,5% 1983/93	100,825
» » » Ind 1- 3-1988/93	100,050
» » » » 1- 4-1988/93	100,150
» » » » 1- 5-1988/93	101,725
» » » » 1- 6-1988/93	101,250
» » » » 18- 6-1986/93	100,100
» » » » 1- 7-1988/93	101,325
» » » » 17- 7-1986/93	100,300
» » » » 1- 8-1988/93	101,550
» » » » 19- 8-1986/93	100,525
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,775
» » » » 18- 9-1986/93	100,825
» » » » 1-10-1988/93	100,175
» » » » 20-10-1986/93	101,425
» » » » 1-11-1988/93	100,500
» » » » 18-11-1987/93	102,225
» » » » 19-12-1986/93	103,750
» » » » 1- 1-1989/94	101,100
» » » » 1- 2-1989/94	101,075
» » » » 1- 3-1989/94	100,775
» » » » 15- 3-1989/94	100,550
» » » » 1- 4-1989/94	100,125
» » » » 1- 9-1989/94	100,125
» » » » 1-10-1987/94	100,300
» » » » 1-11-1989/94	100,025
» » » » 1- 1-1990/95	100,600
» » » » 1- 2-1985/95	101,700
» » » » 1- 3-1985/95	99,225
» » » » 1- 3-1990/95	99,775
» » » » 1- 4-1985/95	99,600
» » » » 1- 5-1985/95	97,200
» » » » 1- 5-1990/95	99,450
» » » » 1- 6-1985/95	97,275
» » » » 1- 7-1985/95	98,325
» » » » 1- 7-1990/95	100,125
» » » 1- 8-1985/95	97,650
» » » » 1- 9-1985/95	98,175
» » » » 1- 9-1990/95	99,725
» » » » 1-10-1985/95	98,875
» » » » 1-10-1990/95	99,300
» » » » 1-11-1985/95	99,700
» » » » 1-11-1990/95	99,350
» » » » 1-12-1985/95	101,025
» » » » 1-12-1990/95	100 —
» » » » 1- 1-1986/96	100,800
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	100,100
» » » » 1- 2-1986/96	100,850
» » » » 1- 2-1991/96	100
» » » » 1- 3-1986/96	99,150
» » » » 1- 4-1986/96	96,775
» » » » 1- 5-1986/96	96,300
» » » » 1- 6-1986/96	96,550
» » » » 1- 7-1986/96	96,450

Titolo		Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind		1- 8-1986/96	96,625
» » » »		1- 9-1986/96	97,525
» » » »		1-10-1986/96	98,425
» » » »		1-11-1986/96	99,550
» » » »		1-12-1986/96	101,550
» » » »		1- 1-1987/97	100,800
» » » »		1- 2-1987/97	100,425
» » » »		18- 2-1987/97	100 —
» » » »		1- 3-1987/97	99,025
» » » »		1- 4-1987/97	97 —
» » » »		1- 5-1987/97	96,275
» » » »		1- 6-1987/97	96,725
» » » »		1- 7-1987/97	96,650
» » » »		1- 8-1987/97	97,400
» » » »		1- 9-1987/97	98,375
» » » »		1- 3-1991/98	98,125
» » » »		1- 4-1991/98	97,625
» » » »		1- 5-1991/98	97,650
» » » »		1- 6-1991/98	98,450
» » » »		1- 7-1991/98	98,525
» » » »		1- 8-1991/98	98,425
» » » »		1- 9-1991/98	98,050
» » » »		1-10-1991/98	97,750
» » » »		1-11-1991/98	97,625
» » » »		1-12-1991/98	98,400
» » » »		1- 1-1992/99	98,400
» » » »		1- 2-1992/99	98,350
» » » »		1- 3-1992/99	98 —
» » » »		1- 4-1992/99	97,450
» » » »		1- 5-1992/99	97,500
» » » »		1- 6-1992/99	98,100
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 7-1993	100,075
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,975
» » »	12,50%	1-10-1993	99,975
» » »	12,50%	1-11-1993	100,025
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
» » »	12,50%	17-11-1993	100,275
» » »	12,50%	1-12-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,450
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,300
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,600
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,350
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,200
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	99
» » »	12,00%	1-11-1991/96	99
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	99
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,800
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,200
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,225
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,400
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,450
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,150
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,200
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	98,075
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	97,950
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,675
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	97 —
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,925
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	97 —
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	97 —

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U	22- 2-1985/93	9,60%	100,050
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,775
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,800
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,500
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	100,050
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	98,600
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	100,550
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	100,300
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98,850
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	103,900
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	97,600
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	105,800
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	103,950
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	104,950
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,950
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	110 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106 —
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	106,800
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	105,200
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	103 —
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	103,800

Il contabile del portafoglio dello Stato

93A09023

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1992

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1992 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1991		128.829.196.231		
Gestione di bilancio	Entrate finali	489.361.192.240.604		119.361.451.377.292
	Spese finali		608.722.643.617.896	
	Rimborso di prestiti		110.042.198.198.026	
	Accensione di prestiti	203.532.266.493.177		
	TOTALE . . .	692.893.458.733.781	718.764.841.815.922	— 25.871.383.082.141
Decreti ministeriali di scarico			490.363.079	— 490.363.079
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	3.212.886.466.420.130	3.110.731.279.907.738	102.155.186.512.392
	Crediti di tesoreria	947.616.049.032.708	1.023.752.366.847.814	-- 76.136.317.815.106
	TOTALE . . .	4.160.502.515.452.838	4.134.483.646.755.552	26.018.868.697.286
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	4.853.524.803.382.850	4.853.248.978.934.553	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1992			275.824.448.297	
	TOTALE A PAREGGIO . . .	4.853.524.803.382.850	4.853.524.803.382.850	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1991	Al 31 dicembre 1992	VARIAZIONI (+ miglioramento peggioramento)
Fondo di cassa	128.829.196.231	275.824.448.297	146.995.252.066
Crediti di tesoreria	252.660.281.391.717	328.796.599.206.823	76.136.317.815.106
TOTALE . . .	252.789.110.587.948	329.072.423.655.120	76.283.313.067.172
Debiti di tesoreria	805.437.035.215.613	907.592.221.728.005	102.155.186.512.392
Situazione del Tesoro (+ attività; passività)	- 552.647.924.627.665	578.519.798.072.883	— 25.871.873.445.218

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 31 dicembre 1992: 1.639.929.

Il primo dirigente: PERUZZI

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1992

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I - Entrate tributarie	409.321.000.000.000 *				
TITOLO II - Entrate extra tributarie	78.602.358.644.155 *				
ENTRATE CORRENTI	487.923.358.644.155 *	TITOLO I - Spese correnti	545.144.632.940.356	Risparmio pubblico	57 221 274 296 201 *
TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	1.437.833.596.449 *	TITOLO II - Spese in conto capitale	63.578.010.677.540		
ENTRATE FINALI	489.361.192.240.604	SPESE FINALI	608.722.643.617.896	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	119 361 451 377 292
		TITOLO III - Rimborso di prestiti	110.042.198.198.026		
ENTRATE FINALI	489.361.192.240.604	SPESE COMPLESSIVE	718.764.841.815.922	Ricorso al mercato	229 403 649 575 318
TITOLO IV - Accensione di prestiti	203.532.266.493.177				
ENTRATE COMPLESSIVE	692.893.458.733.781	SPESE COMPLESSIVE	718.764.841.815.922	Saldo di esecuzione del bilancio	25 871 383.082 141

* Dati provvisori

93A0776

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I In cassa L.			1.994.750.858.697			
II In deposito all'estero »			19.724.642.002.716	21.719.392.861.413		
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				7.485.857.792.735		
CASSA »				5.390.504.735		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio:						
ordinario L.		216.863.860.903				
ammassi »		2.748.720.377.535	2.965.584.238.438			
II Anticipazioni:						
in conto corrente L.		1.335.847.432.164				
a scadenza fissa »		7.047.960.754.750				
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »			8.383.808.186.914			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.				11.349.392.425.352		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU L.			1.945.808.761.766			
II Altre attività:						
biglietti e divise L.		2.162.050.218				
corrispondenti in conto corrente »		8.965.116.033.045				
depositi vincolati »		21.731.589.150.053				
diverse »		653.073.313.501	31.351.940.546.817	33.297.749.308.583		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				3.523.286.890.798		
CREDITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE »						
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			6.711.211.252.335			
II Conti speciali »			5.438.577.503.218	12.149.788.755.553		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO L.						
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) »				80.779.689.778.612		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO »				615.279.206.593		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
in libera disponibilità L.		113.551.441.150.317				
per investimento delle riserve statutarie »		3.459.887.723.496				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		2.276.658.303.072	119.287.987.176.885			
II Titoli di società ed enti:						
per investimento delle riserve statutarie L.		125.841.407.739				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		616.733.492.730	742.574.900.469			
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	288.261.351					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	161.721.547.012	162.009.808.363				
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	26.952.134.338					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	5.723.750.933	32.675.885.271				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	518.251.304.484					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	607.189.473.144	1.125.440.777.628	1.320.126.471.262	121.350.688.548.616		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I Ad uso degli uffici L.			3.280.752.783.752			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			574.979.369.826	3.855.732.153.578		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				31.843.823.135		
MOBILI E IMPIANTI						
I Mobili L.			134.928.932.934			
II Impianti »			314.826.778.736			
III Monete e collezioni »			830.720.088	450.586.431.758		
PARTITE VARIE						
I Biglietti banca in fabbricazione L.						
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
completati L.		53.927.672.686				
in allestimento »			53.927.672.686			
III Oneri pluriennali in ammortamento L.			12.489.700.986			
IV Debitori diversi »			486.744.467.784			
V Altre »			11.327.526.686.921	11.880.688.528.377		
RATEI L.				2.516.675.608.641		
RISCONTI »						
SPESE DELL'ESERCIZIO »				17.406.877.664.037		
L.				328.918.920.282.516		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli ed altri valori:						
a garanzia L.		11.034.447.735.919				
altri »		1.682.813.738.002.508	1.693.848.185.738.427			
II Depositari di titoli e valori:						
interni L.		542.940.778.172				
esteri »		7.465.278.433.305	7.978.219.211.477			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			410.254.504.853			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
titoli L.		38.606.860.000.000				
corrispondenti interni »						
corrispondenti esteri »		39.158.199.765.630	77.765.059.765.630			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
titoli L.		315.000.000.000				
valute e lire »		5.376.265.068.492	5.691.265.068.492			
VI Ordini in corso:						
acquisti di valute L.						
lire a fronte vendite di valute »		160.210.000.000				
acquisti di titoli »						
lire a fronte vendite di titoli »			160.210.000.000			
VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali L.			5.856.732.170	1.785.859.051.021.049		
TOTALE . . . L.				2.114.777.971.303.565		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

93A0777

31 dicembre 1992

PROVVISORIA: Non comprende le operazioni di assestamento e di chiusur

PASSIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione al' — stessa data mese precedente	stessa data anno preceden
CIRCOLAZIONE . . . L.				89.222.069.381.000		
VAGLIA CAMBIARI . . . »				1.303.091.710.037		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I Ordini di trasferimento . . . L.			- -			
II Altri . . . »			3.232.077.560	3.232.077.560		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria . . . L.			127.398.373.735.299			
II Di altri enti . . . »			201.322.560.620	127.599.696.295.919		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta . . . L.			—			
II A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita . . . »			210.310.592			
III Conti vincolati investimenti all'estero . . . »			—			
IV Società costituende . . . »			1.155.279.579			
V Altri . . . »			18.624.301.448	19.989.891.619		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE . . . L.				48.121.536.544		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . »						
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . . . »				278.848.348		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. . . . »				5.438.577.503.218		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I Depositi in valuta estera . . . L.			29.596.237.214			
II Conti dell'estero in lire . . . »			168.093.804.743			
III Altre . . . »			3.430.209.649.453	3.627.899.691.410		
DEBITI IN ECU (FECoM) . . . L.				11.009.144.683.533		
DEBITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE . . . »				4.032.484.800.000		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) . . . »				—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				130.457.133.392		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I Di riserva per adeguamento valutazione oro . . . L.			25.443.257.494.099			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana . . . »			1.200.795.276.401			
III Svalutazione portafoglio . . . »			234.919.178.078			
IV Oscillazione cambi . . . »			2.880.060.009.224			
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. c) T.U.I.R. . . . »			—			
VI Oscillazione titoli . . . »			6.269.119.483.956			
VII Copertura perdite eventuali . . . »			2.803.006.748.480			
VIII Assicurazione danni . . . »			926.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili . . . »			2.228.292.132.911			
X Rinnovamento impianti . . . »			811.250.000.000			
XI Imposte . . . »			511.460.016.745			
XII A *garanzia del trattamento integrativo* di quiescenza del personale . . . »			4.400.654.814.931			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati . . . »			1.672.396.263			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto . . . »			1.063.832.447			
XV Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1991 . . . »			41.980.842.223	47.754.223.911.683		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI . . . L.				687.686.099.056		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI . . . »				107.135.860.517		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI . . . »				190.449.636.984		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R. . . . »				21.199.408.329		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI . . . »				19.640.212.388		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI . . . »				5.134.936.416		
PARTITE VARIE						
I Creditori diversi . . . L.			74.966.625.402			
II Altre . . . »			3.872.149.621.617	3.947.116.247.019		
RATEI . . . L.				1.585.108.310		
RISCONTI . . . »				—		
CAPITALE SOCIALE . . . »				300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO . . . »				2.000.649.802.740		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO . . . »				2.142.081.193.818		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72 . . . »				1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408 . . . »				1.278.970.875.346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413 . . . »				32.766.651.690		
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 30-12-1991, N. 413 . . . »				---		
RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . »				26.990.936.785.640		
L.				328.918.920.282.516		
CONTI D'ORDINE						
I Depositanti di titoli ed altri valori . . . L.			1.693.848.185.738.427			
II Titoli e valori presso terzi . . . »			7.978.219.211.477			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . »			410.254.504.853			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
titoli . . . L.		38.606.860.000.000				
valute e lire . . . »		39.158.199.765.630	77.765.059.765.630			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
titoli . . . L.		315.000.000.000				
corrispondenti interni . . . »						
corrispondenti esteri . . . »		5.376.265.068.492	5.691.265.068.492			
VI Ordini in corso:						
lire a fronte acquisti di valute . . . L.		- -				
vendite di valute . . . »		160.210.000.000				
lire a fronte acquisti di titoli . . . »		--				
vendite di titoli . . . »			160.210.000.000			
VII Ammortamenti fiscali e evidenza . . . L.			5.856.732.170	1.785.859.051.021.049		
TOTALE . . . L.				2.114.777.971.303.565		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, con riferimento alla società Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. (Comunicazione n. 93000860).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 181 del 3 agosto 1992, è stato indicato, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Con riferimento alla società Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., ricompresa nell'elenco reso noto con la richiamata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio u.s., si sono verificati mutamenti nell'azionariato della stessa tali da comportare l'indicazione del sottoindicato diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto:

Società con azioni quotate in borsa		(% di possesso precedente)
Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. (*) . . .	54,08	(58,12)

(*) Società in cui più azionisti hanno aggregato le partecipazioni possedute al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale.

93A0780

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 1993, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1992, agli effetti predetti, risulta pari a più 258,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1993 rispetto a gennaio 1992 risulta pari a più 4,3 (quattrovirgolatre).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1993 rispetto a gennaio 1991 risulta pari a più 10,7 (diecivirgolasette).

93A0804

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari
- annuale L. **345 000**
- semestrale L. **188 000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale L. **63 000**
- semestrale L. **44 000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale L. **193 000**
- semestrale L. **105 000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale L. **63 000**
- semestrale L. **44 000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale L. **193 000**
- semestrale L. **105 000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale L. **664.000**
- semestrale L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L. 98 000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1 300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1 300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2 550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1 400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120 000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1 400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1 300 000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4 000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325 000**
Abbonamento semestrale	L.	**198 000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1 450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189